

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

**EX DECRETO LEGISLATIVO
N. 231/2001**

CASA DI CURA SACRO CUORE SRL

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Introduzione	7
1.2. I principi generali	9
1.3. Natura giuridica della responsabilità	14
1.4. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	18
1.5 I reati presupposto	18
1.6 La legge regionale n. 15/2008 e la legge regionale n. 60/2012	21
1.7 Le linee guida A.I.O.P.	22

2. Adozione del Modello

2.1. Finalità e principi ispiratori del Modello	26
2.2. La costruzione del Modello	28
2.2.1 Identificazione delle aree a rischio	28
2.2.2 Rilevazione della situazione esistente (as-is)	29
2.2.3 Gap analysis e piano d'azione	30
2.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo	31

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	31
3.2. Nomina	34
3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	35
3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	38

4. Piano di formazione e comunicazione	39
4.1. Dipendenti e componenti degli organi sociali	40
4.2. Altri destinatari	41
4.3 Attività di formazione	42
5. Sistema Disciplinare	
5.1. Funzione del sistema disciplinare	43
5.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	44
5.3 Violazione del Modello e relative sanzioni	45
5.4. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione	48
5.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza	48
5.6. Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori	49
6. Criteri di aggiornamento del Modello	
6.1 Aggiornamento del Modello	49
PARTE SPECIALE	
<i>Introduzione - Il Risk Management</i>	52
7. I reati contro la Pubblica Amministrazione	
7.1 Il rischio reati contro la P.A. nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.	53
7.2 Malversazione a danno dello Stato	54
7.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	55
7.4 I reati di truffa	57
7.5 I reati di corruzione	59
7.6 Il reato di concussione	60

7.7 Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità	61
7.8 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	62
7.9 Il sistema organizzativo in generale	64
7.10 Principi generali per la redazione di procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione	65
7.11 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio	66
7.12 Ulteriori controlli preventivi per ridurre il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione	68
8. I reati societari	
8.1 Il rischio di reati societari nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.	70
8.2 False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	71
8.3 Il reato di impedito controllo	73
8.4 Corruzione tra privati	74
8.5 Indebita restituzione dei conferimenti – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – Formazione fittizia del capitale	75
8.6 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	76
8.7 Il sistema organizzativo in generale	77
8.8 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari	77
8.9 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio	81
8.10 Ulteriori controlli preventivi per ridurre il rischio di commissione dei reati societari	84

9. I Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

9.1 Il rischio reati di cui all'art. 25 <i>octies</i> nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.	85
9.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	86
9.3 Il sistema organizzativo in generale	87
9.4 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 <i>octies</i> D.lgs 231/01	87

10. I reati di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

10.1 Il rischio di commissione del reato di cui all'art. 25 <i>decies</i> nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.	88
10.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	90

11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

11.1 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	91
11.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	93
11.3 Principi generali per la prevenzione dei reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	94

12. I reati ambientali

12.1 Il rischio reati ambientali nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.	97
12.2 I reati ambientali – attività di scarico di acque reflue industriali	98
12.3 I reati ambientali – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	100

12.4 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	101
12.5 Il sistema organizzativo in generale	102
12.6 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali	102

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. Il decreto 231, inserendosi in un ampio processo legislativo finalizzato alla lotta alla corruzione, disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e rappresenta una notevole innovazione nel sistema giuridico italiano, avendo introdotto la responsabilità amministrativa quale conseguenza di reati posti in essere nell’interesse ovvero a vantaggio della società, da soggetti che ricoprono posizioni apicali all’interno della stessa e dai loro sottoposti. In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica². Sono esclusi dall’applicazione della normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune Convenzioni Internazionali e Comunitarie ratificate dall’Italia³ che hanno imposto di prevedere

1 Il d.lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la l. 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

2 Si discute in giurisprudenza sulla applicabilità della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 anche alle ditte individuali. Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato applicabile il D.Lgs. 231/01 all’impresa individuale prendendo le distanze dal precedente rappresentato da Cass. Sez. VI 3 marzo 2004 n. 18941, che aveva invece escluso tale applicabilità. La Corte lo ha definito “*unico orientamento giurisprudenziale che muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame*”. Ma - sottolinea la Corte - “*Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni*.” Secondo la Terza Sezione, “*Muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli arti 2082 e 2083 del cc.*”

3 La legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);

- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);

- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997) in relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all’art. K.3 del Trattato dell’Unione europea), la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall’Italia vi era, anche, l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. Il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l’obbligo, per ciascun Stato membro, di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di

forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato. L'introduzione di una specifica responsabilità delle persone giuridiche e degli enti collettivi nell'ordinamento italiano si inserisce, pertanto, all'interno di una ricerca di strumenti validi per una più efficace azione preventivo-repressiva, soprattutto nei confronti delle ipotesi di criminalità dell'impresa, che si sono nella pratica verificate in numerosi casi. La disciplina italiana si aggiunge, inoltre, con aspetti peculiari propri, alle numerose legislazioni non solo europee che, già da qualche tempo, prevedevano simili forme di responsabilità. Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001)⁴. La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti. Il

frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse; inoltre, l'obbligo di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall'art.2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Romano, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Rivista delle Società*, 2002, 395 ss.). Il sopra citato secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L'Italia, pur non avendolo ratificato, ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo d.lgs. 231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l'altro, la discrezionalità concessa nel secondo Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l'adozione di sanzioni interdittive). L'art. 4 del secondo Protocollo in questione prevede, come principio di carattere generale, l'obbligatoria irrogazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. Gli stati aderenti al secondo Protocollo sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali l'esclusione dal godimento di vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Il legislatore italiano, pur non essendo tenuto a prevedere sanzioni interdittive, le ha introdotte senza aver formalmente ratificato il secondo Protocollo Addizionale (Iannini – Direttore Generale della Giustizia Penale – Ministero della Giustizia, *le misure organizzative di prevenzione*, in *atti del Convegno Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e privato*, Milano, 16 giugno 2003).

4 Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente - L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

d.lgs. 231/2001 ha, dunque, innovato l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto. La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento, le c.d. linee guida, elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali, prime fra tutte quelle di Confindustria⁵.

1.2. Principi generali

L'intento perseguito dal Legislatore è stato quello di introdurre una responsabilizzazione della persona giuridica, individuando in tale intervento un presupposto necessario e indefettibile per la lotta alla criminalità economica. La nuova responsabilità introdotta dal d. lgs. n. 231/2001 mira, infatti, a reprimere la commissione di taluni illeciti penali, che vengano posti in essere a vantaggio della Società mediante la previsione di sanzioni che gravano sul patrimonio e sull'attività della Società medesima. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. L'Ente può essere

⁵ Così l'introduzione delle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 di Confindustria, diffuse in data 7 marzo 2002 e aggiornate, da ultimo, al 31 marzo 2008: "L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod.pen. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto". Le linee guida di Confindustria vengono citate nel presente documento in quanto rappresentano il primo codice di comportamento emanato da un'associazione di categoria in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001. Esse pertanto rappresentano la prima esperienza nel nostro Paese di redazione di siffatti codici da parte delle associazioni di categoria. A tale esperienza si sono largamente ispirati i codici di comportamento emanati successivamente dalle altre associazioni di categoria quanto all'impostazione, ai contenuti e alle tipologie di soluzioni suggerite per l'adozione dei modelli organizzativi.

ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal d.lgs. n. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Quando l'autore del reato è un soggetto apicale il Legislatore prevede una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 231/2001). Quando l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2001). La responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'Ente non va esente da responsabilità qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'ammnistia (art. comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. n. 231/2001). In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 231/2001). In ossequio al "principio di legalità" di cui all'art. 2 cod. pen., il Legislatore, in luogo di una figura tipica e generale di reato, ha costruito un diritto speciale enucleando un *numerus clausus* di figure criminose alle quali ha attribuito rilevanza di "fatto di reato", richiedendo per esse l'azione di prevenzione, pena la

responsabilità amministrativa dell'Ente per "colpa in organizzazione". La normativa limita, pertanto, la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ne consegue che nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al d.lgs. n. 231/2001- anche la responsabilità “amministrativa” dell’Ente. Ai fini della predisposizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo sono state, pertanto, prese in considerazione le fattispecie di seguito riportate:

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316 ter, cod. pen.);
- Concussione (art. 317, cod. pen.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.);

Per una breve descrizione delle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla Parte Speciale -“Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, cod. civ.);

- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., inserito nell'art. 25 ter);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);

Per una breve descrizione delle fattispecie dei reati societari e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla Parte Speciale-“Reati Societari”.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Per una breve descrizione delle fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla Parte Speciale-“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Per una breve descrizione della fattispecie e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla Parte Speciale-“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

Per una breve descrizione delle fattispecie e la esemplificazione delle relative condotte concernenti i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute sul lavoro, si rinvia alla Parte Speciale-“Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Reati Ambientali:

- Attività di scarico di acque reflue industriali (art. 137 del d.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 del d.lgs. 152/2006).

Per una breve descrizione delle fattispecie di reati ambientali e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla Parte Speciale-“Reati Ambientali”.

Non si sono ritenuti ipotizzabili per il settore dell'ospitalità privata i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i reati di pratiche di mutilazione di genitali femminile di cui agli artt. 583 bis e 583 ter c.p., i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di market abuse, i reati contro la personalità individuale nonché i reati transnazionali in quanto trattasi di attività non espletate da Casa di Cura Sacro Cuore srl.

1.3. Natura Giuridica della responsabilità

Sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa ex d. lgs. 231/2001 non vi è unanimità di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza. Il tema della natura giuridica di tale fattispecie di responsabilità è argomento dibattuto poiché dalla

soluzione deriva l'ammissibilità o meno di una costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente. Secondo una prima impostazione tale fattispecie di responsabilità ha natura amministrativa; secondo un'altra opinione tale responsabilità ha natura penale. È stata, prospettata, invero, una terza impostazione che identificerebbe un *tertium genus* di responsabilità. L'impostazione che identifica la fattispecie di responsabilità di natura amministrativa si fonda su una pluralità di argomentazioni. In primo luogo vi è il dato testuale; il decreto, infatti, qualifica tale responsabilità come amministrativa. Tale elemento tuttavia, risulta piuttosto debole, in quanto il *nomen* attribuito alla fattispecie di responsabilità non rappresenta un requisito dirimente. Più convincente per vero, appare la seconda argomentazione, che si fonda sull'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme. In virtù di tale impostazione occorre interpretare la norma in modo tale da porla al riparo da eventuali dubbi di costituzionalità. Qualificando la fattispecie di responsabilità come amministrativa infatti, gli artt. 5 e 58 del decreto sarebbero al riparo da dubbi di costituzionalità. L'art. 6, in particolare, dispone che l'ente può ottenere l'esenzione dalla responsabilità se dimostra l'assenza di colpa. Se la fattispecie di responsabilità dell'ente fosse qualificata come penale tale norma sarebbe in contrasto con la disposizione del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il principio di presunzione di non colpevolezza, la quale sarebbe intaccata dall'inversione dell'onere della prova, enunciato nell'art. 6. L'art. 58 poi, attribuendo al pubblico ministero (e non al giudice) il potere di disporre l'archiviazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Se la fattispecie di responsabilità in discussione fosse qualificata come penale l'art. 58 si porrebbe in antitesi con il necessario controllo giudiziale sancito dalla carta costituzionale, poiché il giudice sarebbe privato del potere-dovere di esercitare l'azione penale. Dalla natura amministrativa della responsabilità dell'ente deriverebbe dunque, l'inammissibilità della costituzione di parte civile direttamente

nei confronti dell'ente. Sulla base di tale ricostruzione sarebbe ammessa soltanto la costituzione di parte civile indirettamente nei confronti dell'ente, per responsabilità derivante da fatto altrui e non da fatto proprio colpevole. A fronte dell'impostazione riferita, secondo un'altra opinione tale fattispecie di responsabilità deve essere qualificata come penale. Sicchè, seguendo tale impostazione dovrebbe risolversi la questione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile direttamente nei confronti dell'ente in senso affermativo. Tale tesi ha trovato il sostegno di parte della dottrina e di talune pronunce della giurisprudenza. La ricostruzione in termini di responsabilità penale si fonda essenzialmente su un triplice ordine di argomentazioni. In primo luogo viene valorizzato l'argomento dell'estensione alla fattispecie di cui al decreto 231 dei principi classici della responsabilità penale, e cioè: riserva di legge, tassatività e irretroattività. La prima argomentazione tuttavia, sembra debole, poiché si è obiettato che tali principi sono comuni al diritto sanzionatorio in generale e non sono esclusivi del diritto penale. La conferma di tale assunto è offerta dalla lettura delle disposizioni contenute nella legge 689 del 1981, che disciplina l'illecito amministrativo. Più robusta appare la seconda argomentazione, condivisa dalla giurisprudenza, che si fonda sull'assunto secondo cui il legislatore, qualificando come amministrativa tale fattispecie di responsabilità avrebbe posto in essere una “frode delle etichette”, al fine di superare il problema a lungo prospettato ed espresso dal brocardo: *societas delinquere non potest*. In terzo luogo la Cassazione ha enunciato quale dato a sostegno dell'impostazione, quello del rinvio, contenuto nel decreto 231, alla disciplina processuale del codice di procedura penale. A tale tesi parte della dottrina ha obiettato, tuttavia, che non tutto quello che applica il giudice penale è pena e che le norme del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili e non in via esclusiva. In definitiva la responsabilità ha natura sostanzialmente penale perché:

- deriva da reato;

- viene accertata con le garanzie del procedimento penale;
- comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;
- l'elusione fraudolenta del Modello esonera la società da qualsiasi responsabilità.

La responsabilità dell'ente rappresenta un titolo autonomo di responsabilità rispetto a quello dell'autore del reato e non è solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse ovvero a suo vantaggio. La responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui non sia stato possibile identificare, attesa la complessità dell'assetto organizzativo interno, l'autore del reato. L'identificazione dell'ente con i suoi esponenti si attesta su un dualismo sostanziale tra il singolo autore del reato e la persona giuridica ovvero l'organismo collettivo di cui egli fa parte; in ogni caso, non solo nel caso di persona sottoposta alla direzione/vigilanza altrui, ma neppure quando l'autore sia un amministratore ovvero un rappresentante, le conseguenze sono imputate direttamente all'ente. Il decreto 231 rimane uno dei provvedimenti legislativi di più complessa applicazione e la Corte di Cassazione è stata artefice di interpretazioni innovative: con la sentenza 28699/2009, in particolare, ha sancito la responsabilità amministrativa degli enti a partecipazione pubblica, quando svolgono attività economica, come quelle sanitarie o di informazione. Nell'ambito dell'impostazione che ha ricostruito in termini di responsabilità penale quella degli enti, si è sviluppata un'impostazione, che ha ricondotto tale fattispecie nell'ambito dell'istituto del concorso di persone nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p. Secondo tale impostazione l'ente concorrerebbe nel reato della persona fisica per omissione del modello di organizzazione preventivo. A tale tesi la dottrina ha obiettato che ai fini della configurabilità del concorso è necessario un contributo causale, o quantomeno agevolativo nella commissione del reato, che nel caso di specie non sarebbe

ravvisabile. Secondo una terza impostazione la fattispecie in discussione non sarebbe riconducibile a nessuna delle due fattispecie e rappresenterebbe un *tertium genus* di responsabilità, introdotta al fine di reprimere e di sanzionare i fenomeni delinquenziali perpetrati attraverso lo schermo giuridico delle persone giuridiche.

1.4 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Tra i soggetti autori del reato è necessario distinguere tra coloro che ricoprono una posizione “apicale” da coloro che sono qualificati quali “soggetti sottoposti”. I primi svolgono funzioni, anche solo di fatto, di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo; i secondi sono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ovvero alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale. La responsabilità dell'ente si configura diversamente a seconda se l'autore del reato è identificato o meno. Nel primo caso, ovvero, se l'autore del reato è identificato, e ricopre una posizione apicale, l'Ente è responsabile qualora non riesca a dimostrare l'efficacia del modello; se, invece, l'autore del reato è identificato ma è un soggetto subordinato, allora la responsabilità dell'Ente sussiste nella misura in cui il Giudice prova l'inefficacia del Modello organizzativo. Nel secondo caso, invece, ovvero qualora l'autore del reato non è identificato, sussiste la responsabilità dell'Ente se vi è carenza o inesistenza di un Modello organizzativo.

1.5 I reati presupposto.

Il decreto 231 delinea un sistema normativo compiuto della responsabilità degli enti ed al suo interno è possibile individuare un ulteriore sottosistema con carattere autonomo, che riveste un'importanza significativa nell'ambito del processo *de societate*. I reati presupposto, dall'entrata in vigore del decreto 231 fino ad oggi, sono stati ampliati progressivamente. Le fattispecie originariamente previste, che

costituiscono diretta espressione della criminalità d'impresa oggetto della creazione del decreto 231, sono:

- malversazione;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informativa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- concussione;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione di persona incaricata di pubblico ufficio;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- corruzione in atti giudiziari;
- istigazione alla corruzione;
- peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Alle fattispecie sopra indicate, sono stati aggiunti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- corruzione tra privati;

Sono stati successivamente inseriti attraverso la legge 14 gennaio 2003, n. 7 i reati previsti dall'art. 25-quater del decreto 231: vari delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

In seguito, attraverso l'articolo aggiunto dalla L. 7/2006, articolo 8, sono stati previsti i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Vanno poi menzionati i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del decreto 231:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi.

Inoltre, sono ora puniti i seguenti reati relativi al cosiddetto Market Abuse, previsti e puniti all'art. 25-sexies del decreto 231:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato;

oltre ai reati transnazionali previsti dalla L. 146/2006:

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- riciclaggio;
- ricettazione;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- traffico di migranti;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.

Ed ancora, al catalogo dei reati presupposto il legislatore ha previsto all'art. 25-*septies*, (introdotto con l. 123/2007), e all'art. 25-*undecies* (introdotto con l. 116/2009 poi sostituito dal D. Lgs. 121/2011) i seguenti reati:

- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro;
- reati ambientali.

1.6 La legge regionale n. 15/2008 e la legge regionale n. 60/2012

Con la l. n. 15/2008, la Regione Calabria ha reso obbligatoria l'adozione dei Modelli da parte di tutte le imprese e società che operano in regime di convenzione, pena il mancato rinnovo delle convenzioni.

L'art 54 (Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) della legge 15/2008 così dispone:

1. Le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.

2. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.

La norma fa espresso riferimento alle “imprese” che operano in convenzione con la regione Calabria, quindi certamente le persone giuridiche private controparti contrattuali della Pubblica amministrazione regionale. La disposizione precisa, inoltre, che le imprese debbano dare comunicazione dell’opera di compliance da esse effettuata ai “*competenti uffici regionali*”. La legge dispone che non possano essere stipulate nuove convenzioni o non possano essere rinnovate convenzioni già in corso con le imprese che non si siano adeguate al sistema 231, da ciò la necessità per la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. di dotarsi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Con la L. n. 60 del 4.12.2012, la Regione Calabria ha poi istituito appositi nuclei/Uffici per il controllo sull’adozione e/o l’adeguamento ai Modelli 231/2001 da parte dei soggetti obbligati. Tali leggi regionali si pongono in un’ottica di “eticizzazione” dei rapporti tra P.A. ed imprese il cui interesse regionale è quello di avere imprese dotate di un modello efficace e quindi idoneo alla prevenzione dei rischi di reato.

1.7 Le linee guida A.I.O.P.

L’A.I.O.P. ha emanato le “Linee guida per l’adozione del modello organizzativo e gestionale” nel mese di settembre 2004. Tali Linee Guida sono state successivamente aggiornate nel mese di giugno 2009. Inoltre, il 28 settembre 2010, il Consiglio Nazionale dell’A.I.O.P. ha approvato il Codice Etico Associativo. L’A.I.O.P. ha disposto che al fine di poter redigere un “Modello” che sia in grado di prevenire i

reati di cui al d. lgs. n. 231/2001, è opportuno tenere in evidenza e seguire con attenzione i principi individuati dalle Linee Guida, che rispondono ad esigenze ben precise:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, operando le opportune distinzioni tra reati “peculiari” della gestione ospedaliera pubblica e privata e reati “comuni” a qualunque gestione aziendale e societaria;
- realizzare una mappatura aziendale, raffigurante il sistema organizzativo gestionale, per la rilevazione delle aree a rischio di reati “peculiari”. In relazione agli specifici settori di attività individuati, stabilire procedure e sistemi di controllo atti ad impedire la commissione di reati;
- per quanto concerne i reati “comuni”, affermare nei modelli organizzativi una scelta di legalità generale alla quale si vuole ispirata la politica dell'azienda e ricordare l'obbligo di probità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera in un'istituzione sanitaria privata;
- per quanto concerne entrambe le categorie (reati “peculiari” e “comuni”), evidenziare che l'Istituzione sanitaria privata si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, a qualsiasi titolo, reati nel contesto dell'attività aziendale;
- individuare regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e senza eccezione. Le eventuali eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Istituzione sanitaria privata, nel mansionario o degli ordini di servizio e similari, ritenute indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ammalato, dovranno, in ogni modo, essere ampiamente documentate;
- suddividere in fasi ogni procedura amministrativa e sanitaria. Prevedere che più fasi della medesima procedura siano affidate a soggetti diversi (Es.: prenotazione accettazione – dimissione) ed, al contempo, evitare che l'eccessiva frammentazione

produca deresponsabilizzazione con conseguente difficoltà di individuazione del soggetto responsabile;

- evidenziare tutte le attività che prevedano un contatto diretto con la pubblica amministrazione, in particolare laddove questa sia deputata all'esercizio di poteri di vigilanza e controllo. Da una parte, il personale dovrà curare autonomamente l'aggiornamento circa la normativa vigente, dall'altra l'azienda controllerà la costante formazione del personale nel senso delineato;
- prevedere per le Istituzioni sanitarie private con gestione in tutto o in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure;
- introdurre “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. A tal fine, il modello organizzativo predisposto dovrà essere pubblicizzato e reso conoscibile a tutti coloro che operano nella struttura, anche mediante l'affissione nella bacheca e comunicato, a mezzo raccomandata a.r., alle organizzazioni sindacali firmatarie dei C.C.N.L.;
- il sistema disciplinare deve essere attuato sia nei confronti dei “soggetti sottoposti all'altrui direzione”, sia di quelli “in posizione apicale”. La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti è equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni;
- per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti è necessario prevedere che nel relativo contratto individuale sia contenuta l'indicazione dei casi di violazione del modello e dei relativi provvedimenti da adottarsi. Per ciò che concerne le violazioni del modello organizzativo da parte degli amministratori, si consiglia di prevedere anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico;

- l'istituzione sanitaria privata, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento disciplinare e, se accertata, irrogare la sanzione;
- per quel che concerne l'attività espletata da personale in rapporto libero-professionale bisogna distinguere tra soggetti inseriti in organico e soggetti che operano fuori organico occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate;
- i medici liberi professionisti inseriti in organico possono agire “nell'interesse o a vantaggio” dell'Istituzione sanitaria privata e commettere, pertanto, reati. Svolgendo attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, devono essere positivamente considerati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, espressamente contemplati nel modello di organizzazione, che sarà attuato anche nei loro confronti. Si dovrà prevedere espressamente nel contratto individuale le forme di accertamento di violazione e stabilire quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, comportano la risoluzione immediata del rapporto;
- i medici liberi professionisti (non inquadrati in organico) non vengono inquadrati nel modello organizzativo in virtù della loro autonomia ed auto-direzione. Al fine di ottenere le dovute cautele anche da costoro, sarà indispensabile prevedere una scrittura nella quale si espliciti la mancanza dei requisiti di continuità e coordinazione (Es.: mediante la stipulazione di un contratto di service).

Le linee guida tracciate dall'A.I.O.P. suggeriscono anche l'adozione di alcune accortezze con riferimento all'organismo deputato alla vigilanza sul rispetto del modello di organizzazione, tra cui:

- l'Organismo di Vigilanza dovrebbe essere coadiuvato da un dirigente della Istituzione sanitaria privata esperto e responsabile della gestione informatizzata dei vari servizi amministrativi e sanitari e da un professionista (di chiara fama nella zona e di riconosciuta onorabilità) che di diritto assuma le funzioni di coordinatore.

Devono, altresì, prevedersi altrettanti membri supplenti di quelli con funzione di amministratore della società presenti nell'Organismo di Vigilanza, per la sostituzione in caso di incompatibilità;

- prevedere, in conformità con lo statuto, l'erogazione di un fondo, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, sufficiente a consentire lo svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 gli assegna;
- prevedere che l'Organismo di Vigilanza sia messo nella condizione di avere un flusso costante di informazioni ad ogni livello e settore dell'Istituzione;
- prevedere un canale riservato di comunicazione interna tra i dipendenti e l'organismo di controllo.

2. Adozione del Modello

2.1. Finalità e principi ispiratori del Modello

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale della clinica Sacro Cuore S.r.l. da cui scaturiscono benefici per una modalità di soggetti: stakeholder, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa. La clinica Sacro Cuore S.r.l. ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento e con i principi già radicati nella propria cultura di governance. Il presente Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

1) nella parte generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;

- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.;
- all'individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del modello;
- ai criteri di aggiornamento del modello;

2) nella parte speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie del reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta dalla Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati. Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (as-is);
- fase 3: gap analysis e piano di azione (action plan);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra indicate.

2.2. La costruzione del Modello

2.2.1 Identificazione delle aree a rischio

L'art. 6, comma 2, lett a) del d. lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere ammessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. aree di rischio). In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, le “persone chiavi”).

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi. La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. Qui di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1:

- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;

- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

2.2.2 Rilevazione della situazione esistente (as-is)

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso le interviste alle persone chiave, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli. Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. In questa fase viene realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. MIAR – Matrice Individuazione Aree di Rischio). L'analisi è compiuta attraverso interviste con le persone chiave con l'ulteriore scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse. Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedura formalizzate;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

La fase 2 è quindi caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esterni.

Al termine della fase 2 viene elaborata la MIAR definitiva e si procede alla rilevazione della situazione aziendale (la c.d. Mappatura delle attività sensibili).

2.2.3 Gap analysis e piano d'azione

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d. lgs. 231/2001 secondo la metodologia prevista dal Regolamento Organizzativo di Gruppo per la Gestione del Processo di Conformità, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. gap analysis) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“as is”) e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d. lgs. 231/2001 (“to be”). Attraverso il confronto operato con la gap analysis è possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla

scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d. lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (il c.d. piano di azione o anche action plan). Al termine della fase 3, vengono prodotte schede (condivise) che illustrano in un unico contesto i risultati della *as is analysis* e della *gap analysis* e il piano d'azione. Sulla scorta di dette schede viene redatto un *executive summary* da presentare al Consiglio di Gestione.

2.2.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è la definizione/aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d. lgs. 231/2001. La realizzazione della fase 4 è supportata dalle scelte di indirizzo degli organi istituzionalmente preposti alla gestione della materia, ed al riguardo la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. dovrà adottare un apposito Regolamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tipizzato dall'art. 6 del decreto 231 e risulta dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Infatti, tale organo rappresenta una struttura operante in maniera stabile e continua quale supervisore delle attività aziendali, agendo in posizione paritaria rispetto al vertice aziendale, del quale può

controllare l'operato. L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti in grado di assicurare indipendenza, probità e competenze tecniche specifiche nella valutazione e verifica del Modello. In particolare, l'Organismo di Vigilanza risulta svolgere le seguenti funzioni primarie:

- verifica di effettività ed adeguatezza del Modello;
- predisposizione dell'aggiornamento del sistema;
- formazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere, quindi, imparziale, dotato di autonomia ed indipendenza; dotato di sufficienti poteri di vigilanza e sanzionatori; dotato di sufficienti risorse, professionalità e continuità d'azione; disciplinato da regolamento.

Onde garantire la massima effettività ed imparzialità di giudizio, l'Organismo di Vigilanza deve caratterizzarsi quale organo terzo, le cui decisioni siano insindacabili.

Al fine di garantire tale terzietà, l'organo dovrà essere composto da soggetti non in conflitto di interessi con la società e, se si tratta di soggetti esterni ad essa, occorre che si trovino in una posizione organizzativa adeguatamente elevata da garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi. La soluzione estrema, al fine di garantire piena indipendenza, sarebbe quella di escludere dall'Organismo di Vigilanza i soggetti appartenenti alla struttura aziendale. L'art. 6, lett.b), del decreto 231 prevede che l'Organismo di Vigilanza deve possedere “autonomi poteri di vigilanza e di controllo”, in tal modo introducendo una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo di Vigilanza potrà assumere nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, di natura ispettiva e di vigilanza, caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica. L'autonomia garantisce che l'Organismo rimanga estraneo rispetto ad ogni forma d'interferenza e pressione, né svolga attività operative all'interno della stessa società e si estrinseca nell'esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di una autonomia non meramente formale ma sostanziale.

Perché il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sia efficace, la sua azione deve essere costante nel tempo ed in continua interazione con il management aziendale e le più significative della società. I membri dell'organismo devono, inoltre, garantire la massima affidabilità ed assenza di ogni posizione di conflitto di interessi e, al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, possono avvalersi della collaborazione di specifiche professionalità, da reperirsi anche all'esterno della società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico. Ulteriore caratteristica indispensabile dell'Organismo di Vigilanza è la professionalità, ovvero il possesso di quelle competenze tecniche di natura giuridica, ed organizzativa ed attinenti al profilo della valutazione rischi, delle analisi delle strutture aziendali, delle ispezioni e dei sistemi di controllo, necessarie per poter esercitare in maniera concreta ed efficace, i poteri di vigilanza che gli competono. Quanto ai requisiti dell'Organismo di Vigilanza necessari a garantire l'efficacia esimente del Modello organizzativo, la giurisprudenza ritiene non idonei Modelli che:

- nella composizione dell'Organismo di Vigilanza non prevedano specifiche indicazioni di professionalità;
- non contengano elementi attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

L'effettività dei flussi normativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione ed appare opportuno prevedere specifici mezzi ovvero moduli in grado di garantire la segnalazione tempestiva delle violazioni del Modello, ponendo in essere canali di comunicazione (e-mail, caselle postali, indirizzi per le comunicazioni cartacee, etc..), prevedendo anche obblighi di reporting oppure di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa presentare profili di responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- convogliare, con periodica regolarità (trimestrale/semestrale/annuale), report sull'attività svolta;

- trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello.

3.2. Nomina

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Possono costituire motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità ovvero decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956 o della L. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni;
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno dei delitti previsti dal R.D. 267/1942, per uno dei delitti previsti dal titolo IX del Libro V del codice civile per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- aver riportato, in Italia o all'estero, sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex decreto 231;

- essere destinatario di un decreto che dispone il rinvio a giudizio per i reati/illeciti previsti dal decreto 231.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite:

- dal posizionamento, indipendente, da qualsiasi funzione esistente all'interno della struttura societaria;
- dal possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- dall'autonomia nello stabilire le proprie regole di funzionamento mediante l'adozione di un proprio Regolamento.

Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti esterni, che devono sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

Le lettere di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza contengono:

- le caratteristiche generali dell'Organismo di Vigilanza;
- i requisiti e le cause di ineleggibilità;
- i compiti specifici dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari;
- l'informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del personale e formazione del personale;
- l'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del Modello;
- gli obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è di vigilare in modo continuativo sulla funzionalità del Modello adottato, curandone l'attuazione, la corretta applicazione, proponendone l'aggiornamento e gli adattamenti necessari. La

realizzazione di tali funzioni richiede il monitoraggio continuo delle aree di rischio, dell'effettiva adozione ed attuazione del Modello, della regolare tenuta dei documenti prescritti, dell'efficienza ed effettivo funzionamento delle misure previste dal Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza deve anche esercitare l'attività di stimolo e di propulsione ai fini dell'aggiornamento del Modello in ogni sua componente, qualora se ne manifesti l'opportunità, in relazione a circostanze quali: variazione dell'attività connessa ad un evento straordinario che renda necessaria la modifica del Modello, aree non trattate e malfunzionamenti, realizzazione di un reato presupposto. Ai fini dell'esercizio delle funzioni così descritte, l'Organismo di Vigilanza deve godere dei poteri relativi che ne consentano l'esplicazione e deve pianificare la frequenza delle riunioni periodiche, in ragione delle specifiche esigenze, dovendo verbalizzarne lo svolgimento nonché l'esito. Alle medesime riunioni, in relazione al tema trattato, potranno essere chiamati a partecipare anche i membri del Collegio sindacale, ovvero l'organo di gestione, proprio al fine di reperire utili informazioni e mantenere il coordinamento interorganico. Al fine di svolgere la propria funzione, deve essere garantito all'Organismo di Vigilanza l'accesso a tutte le informazioni e documenti aziendali presso qualsiasi organo, mentre per quanto attiene i poteri ispettivi, che rappresentano l'ambito più rilevante delle competenze dell'Organismo di Vigilanza e che riguardano la vigilanza sull'effettiva applicazione ed adeguatezza del Modello, i poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza riguardano:

- verifiche periodiche su operazioni superiori ad un determinato importo;
- verifiche obbligatorie su operazioni e processi societari particolarmente significativi;
- verifiche a campione sulla corretta conduzione delle operazioni di cassa, anche al fine di accertarne l'eventuale costituzione di fondi non contabilizzati e la corretta tenuta dei bilanci;

- verifica periodica e cura della corretta interpretazione del Codice etico e comportamentale, del Modello e delle procedure aziendali previste in sua attuazione;
- adempimento dell'obbligo di informazione e delle risultanze dell'attività di controllo svolta, al fine di verificare l'esistenza di eventuali anomalie;
- verifiche periodiche ed a campione della regolarità dei protocolli previsti in attuazione delle procedure adottate dall'azienda, della documentazione di supporto alle operazioni aziendali, riscontrando e segnalando all'organo dirigente ogni eventuale anomalia;
- controlli ed approfondimenti sulle poste di bilancio in caso di rilevazione di anomalie e controlli specifici sulle stesse poste di bilancio.

Venendo a parlare del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve contenere:

- scopo ed ambito di applicazione;
- requisiti e cause di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- convocazione, voto e delibere dell'Organismo di Vigilanza;
- autonomia finanziaria;
- obblighi di riservatezza;
- funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- modifiche del Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza predisporre la propria relazione che, come sopra rilevato, ha cadenza periodica e deve contenere, per pianificare e meglio effettuare i controlli, un piano di lavoro e la sua attività va documentata e deve essere caratterizzata da una notevole formalizzazione, con redazione di verbali idonei a documentare ogni sua riunione, nonché le attività di controllo eseguite e gli accessi effettuati in presenza del

rischio di commissione di un reato presupposto oppure in presenza di criticità in una delle aree di azione dell'ente che ne rendano necessario l'intervento. Finalità della verbalizzazione e documentazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza è quella di fornire un valido strumento, in caso di eventuali contestazioni, atto a costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dall'ente al fine di scongiurare i rischi di commissione di uno dei reati fondanti la responsabilità amministrativa ex decreto 231.

3.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'effettività dei flussi informativi dipende dalla chiara individuazione del canale di comunicazione ed appare opportuno prevedere specifici mezzi ovvero moduli in grado di garantire la segnalazione tempestiva delle violazioni del Modello, ponendo in essere canali di comunicazione (e-mail, caselle postali, indirizzi per le comunicazioni cartacee, etc..), prevedendo anche obblighi di reporting oppure di richiesta di pareri, qualora venga posta in essere un'attività che possa presentare profili di responsabilità. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- convogliare, con periodica regolarità (trimestrale/semestrale/annuale), report sull'attività svolta;
- trasmettere, con tempestività, tutte le informazioni riguardanti eventuali violazioni del Modello.

I flussi di informazioni devono avere carattere bidirezionale, in quanto i soggetti coinvolti nell'espletamento delle funzioni dirigenziali amministrative e di controllo dell'ente, tra i quali il Collegio sindacale, devono informare costantemente l'Organismo di Vigilanza, laddove dirigenti, amministratori, dipendenti e collaboratori della società devono garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza trasmettendo ogni informazione utile. Da parte sua, l'Organismo deve costantemente relazionare gli organi di controllo ed amministrativi, anche onde

consentirgli di adottare i provvedimenti sanzionatori, ovvero di altro genere, ove risulti necessario. Le informazioni che devono essere messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- informazioni relative all'assetto dell'azienda anche prima dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- notizie relative all'attuazione del Modello ed alle sanzioni che, in conseguenza della sua mancata osservanza, siano state irrogate;
- atipicità ovvero anomalie riscontrate da parte degli organi responsabili e degli organi deputati al controllo nelle attività svolte a porre in essere il Modello;
- provvedimenti della P.A., dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati previsti e puniti dal decreto 231;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni oppure di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo;
- partecipazione ed aggiudicazione di gare d'appalto e, in generale, instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- comunicazione ed informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle adunanze dell'organo amministrativo;
- comunicazione tempestiva dell'emissione di nuove azioni e di strumenti finanziari.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la violazione del Modello e la relativa applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

4. Piano di formazione e comunicazione

Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione. In particolare, obiettivo della Casa di Cura Sacro Cuore

S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. in forza di rapporti contrattuali. L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello e di promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa, sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

4.1. Dipendenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire l'efficace e razionale attività di comunicazione, la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da

parte dei dipendenti con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001. Deve essere garantito ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (documento descrittivo del Modello, Codice etico, informazioni sulle strutture organizzative della clinica, sulle attività e sulle procedure aziendali) anche direttamente sull'*intranet aziendale*. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento delle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa. Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti. Ai comportamenti degli organi sociali di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

4.2. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la clinica senza vincoli di dipendenza (*partner* commerciali, agenti e consulenti, promotori finanziari, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi). A tal fine ai soggetti terzi più significativi Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali

documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti. Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

4.3 Attività di formazione

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello. Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno. La clinica predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte -eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti - specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità. Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;

- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello. La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

5. Sistema Disciplinare

5.1. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d. lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da

censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato o di illecito amministrativo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

5.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di clinica Sacro Cuore S.r.l. costituisce sempre illecito disciplinare. Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolante per tutti i dipendenti della clinica. I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori di clinica Sacro Cuore S.r.l. conformemente a quanto previsto dall'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, ed eventuali normative speciali applicabili. Si precisa che, per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del presente Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare già emanato da Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. e diffuso con le medesime forme e modalità descritte. Per i dipendenti a livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
- licenziamento per giustificato motivo;

- licenziamento per giusta causa.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva. Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

5.3. Violazione del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante⁶ e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni. Fermo restando gli obblighi in capo a Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.

⁶ Ciò nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui "*Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti*". Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L'onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell'onere di affissione e l'esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l'affissione costituisce l'unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti cui il D. Lgs. 231/2001 subordina l'esonero della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell'affissione.

derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, correlati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di **“rimprovero verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazioni all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Clinica.

- Incorre nel provvedimento di **“rimprovero scritto”**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Clinica, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Clinica e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- Incorre nel provvedimento della **“sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Clinica compiendo atti contrari nell'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Clinica, determinano un danno ai beni della Clinica e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.

- Incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giustificato motivo”** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Clinica e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Clinica.

- Incorre nel provvedimento del **“licenziamento per giusta causa”** il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Clinica delle misure dal d.lgs.231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Clinica nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la clinica ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la clinica e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.4. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione di un'apposita riunione, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6. Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, promotori finanziari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la clinica delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali. Analoghe misure potranno essere previste con riferimento ai contratti di servizi infragruppo. Resta ovviamente salva la prerogativa di Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

6. Criteri di aggiornamento del Modello

6.1 Aggiornamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla clinica – in particolare dei flussi normativi a tali fini con continuità assicurati in favore

dell'Organismo rispettivamente dalle funzioni Area Affari Legali e Contenzioso, Area Compliance, Area Antiriciclaggio e Area Organizzazione – identifica e segnala al Consiglio di Gestione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi. Il Consiglio di Gestione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e, sentito il Consiglio di Sorveglianza, delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazioni a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto intervento della clinica e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte delle associazioni di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003 n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Gestione identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio

di un apposito progetto. Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa dell'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Gestione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto. Il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della clinica. L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Gestione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello. Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Gestione.

PARTE SPECIALE

Introduzione - Il Risk Management

La prima fase del “progetto di assistenza 231/01” è rappresentata dal c.d. processo di risk management (identificazione dei rischi) ovvero dall’analisi del contesto aziendale della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., al fine di evidenziare in quale area/settore di attività ed in quale processo organizzativo si possono verificare eventi pregiudizievoli. Il risk management, nel decreto legislativo in esame è previsto dalle lett. a) e b), comma 2, dell’art. 6⁷, anche se con terminologia e definizioni diverse. Nello specifico, per quanto concerne la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., dalla analisi della struttura societaria, dallo studio dei documenti, nonché dai colloqui e dalle interviste dei componenti della società, si sono individuati i “rischi” come indicati nel presente capitolo. Nei successivi capitoli verranno trattati i singoli reati potenzialmente verificabili in ogni area/settore della società e ritenuti maggiormente a rischio di commissione. Per le ipotesi di reato, con minore probabilità o rischio di commissione, si è proceduto a semplici e generici riferimenti. In ogni caso, anche per tali reati, verranno fornite indicazioni, se necessarie, su regole di comportamento e/o protocolli da adottare. In ordine ai reati, invece, previsti dagli artt. 24 bis, 24 ter, 25 bis, 25 bis 1, 25 quater e 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 novies e 25 duodecies del d.lgs. 231/01, si è ritenuto di non trattarli attesa la remota possibilità di verifica degli stessi all’interno della società committente. In ordine a tali reati è da sottolineare che il D.lgs. 203/01 prevede la responsabilità della società nella sola ipotesi che i reati vengano commessi nell’interesse o a vantaggio della società stessa. La commissione di una fattispecie penale prevista dal D.lgs. 203/01 posta in essere da un soggetto apicale o dipendente della società, senza alcun interesse o vantaggio della società stessa, non prevede l’attribuzione di responsabilità ai sensi del D.lgs. 203/01. Si pensi ad un reato di prostituzione minorile commesso all’interno della clinica da

⁷ D.lgs. 231/01, art. 6 comma 2: lett. a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; lett. b) prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.

un dipendente: è un fatto reato gravissimo commesso dal singolo soggetto ma non si ravvisa alcun elemento di interesse o vantaggio della società. Le fattispecie di reato sopra indicate, pertanto, non sono state trattate nel presente modello organizzativo perché non è individuabile l'interesse o il vantaggio della società come conseguenza della commissione di quelle tipologie di reato.

7 I reati contro la Pubblica Amministrazione

7.1 Il rischio reati contro la P.A. nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.

La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. intrattiene costanti e molteplici rapporti di natura contrattuale con la Pubblica Amministrazione. La società committente, infatti, ha sempre svolto la propria attività di Casa di Cura Privata, a seguito di autorizzazione ed in regime di accreditamento da parte della Regione Calabria, nonché in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Alla data odierna, la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., ha seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 21 marzo 2012, avente ad oggetto il "Riordino rete ospedaliera ex DPRG n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati.", è in attesa del provvedimento definitivo di accreditamento da parte della Regione Calabria. La procedura di accertamento dei requisiti si è già conclusa con parere positivo da parte della Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento e, di conseguenza, a breve interverrà il definitivo decreto di accreditamento e la convenzione con l'A.s.p. di Cosenza. Dopo tale necessaria premessa, è opportuno precisare che la rappresentanza esterna della società è affidata all'Amministratore Delegato, al quale sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È tale ultima figura che, secondo l'organizzazione societaria, intrattiene i rapporti finalizzati alla conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti. Il rischio commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione potrebbe incombere anche sul Direttore Sanitario che comunica all'Azienda Sanitaria

i nuovi inserimenti ed eventuali dimissioni, coordina l'attività dell'accettazione ed altre funzioni in questa sede non rilevanti.. L'Amministratore Delegato è la figura interessata dal rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Il Direttore Sanitario, così come il Responsabile dell'Area Amministrativa, potrebbero essere interessati dal rischio di commissione dei reati contro la P.A. teoricamente in concorso con l'Amministratore Delegato. I reati verificabili, previsti dall'art. 24 del D.lgs. 231/01, sono precisamente:

- malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I reati verificabili, previsti invece dall'art. 25 del D.lgs. 231/01, sono:

- concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione.

7.2 Malversazione a danno dello Stato ⁸

Il reato in esame è un c.d. reato proprio ovvero è necessario, per la configurabilità del reato, che il soggetto attivo (autore) sia estraneo alla pubblica amministrazione e che esso abbia ricevuto sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Solo in presenza di questi due requisiti è possibile attribuire il fatto reato al soggetto attivo. Il presupposto necessario, per la sussistenza dell'elemento materiale del reato, consiste nell'avere l'agente-soggetto, estraneo alla P.A., ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati ad una determinata finalità pubblica. La condotta dell'agente-soggetto consiste nell'avere distratto, anche solo parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità. Si tratta, in sostanza, di una

⁸ Art. 316 bis "Malversazione a danno dello Stato. I. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

cattiva amministrazione della somma pubblica ottenuta che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito e, precisamente, una distrazione dell'erogazione. È, altresì, necessario che la condotta sia posta in essere dall'agente-soggetto attivo con la coscienza e volontà di dare alla prestazione pubblica ricevuta una destinazione diversa da quella stabilita o concordata (c.d. dolo generico). Nel caso che ci occupa, all'interno della società committente, la commissione del reato di Malversazione a danno dello Stato è ipotizzabile soprattutto in capo alla figura dell'Amministratore Delegato. In particolare, potrebbe verificarsi che l'Amministratore Delegato, ricevuta una somma pubblica, distraiga, anche solo in parte, detta somma ad altre finalità. A nulla rileva la circostanza che la finalità, cui era destinata la somma pubblica, venga poi realizzata. Il vantaggio per la società committente è di tutta evidenza e consiste nel vantaggio di utilizzare una somma pubblica, o parte di essa, ad altre finalità o per altri scopi. Per ciò che attiene, invece, alle altre figure societarie, apicali (come il Consiglio di Amministrazione) e/o subordinate e sottoposte all'altrui vigilanza, è minimo il rischio di commissione di tale reato e, in astratto, nella sola ipotesi di un concorso con l'Amministratore Delegato. Qualora si verificano tali ipotesi, integranti il reato in oggetto, con un interesse o vantaggio per la società committente, l'art. 24 del D.lgs. 231/01 prevede, in relazione al caso di cui all'art. 316 bis c.p., la sanzione della pena pecuniaria fino a cinquecento quote; se, in seguito alla commissione del delitto de quo, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; sono, altresì, previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.lgs. 231/01.

7.3 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato⁹

9 Art. 316 ter c.p.: " *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.* [I] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.820 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

È necessario premettere che il reato in esame è stato introdotto, nel nostro ordinamento, con la legge n. 300 del 2000, ossia la stessa legge che ha delegato il Governo Italiano ad adeguarsi alle convenzioni europee ed ad introdurre nel nostro sistema la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per i reati commessi nell'interesse dell'ente stesso; delega attuata proprio con il D.lgs. 231/01. La nuova ipotesi di reato è stata introdotta per cercare di prevenire una scorretta attribuzione ed indebito conseguimento di risorse economiche pubbliche. Il reato può essere commesso da chiunque, estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, nazionale o comunitaria, cerchi di conseguire indebitamente la percezione di una sovvenzione erogata da un ente pubblico nazionale o comunitario. La fattispecie descritta dall'art. 316 ter c.p., che costituisce un c.d. reato di danno, è caratterizzata sia da condotte commissive che da condotte omissive. In particolare, la condotta può consistere nell'utilizzo o presentazione di *documenti* falsi o attestanti cose non vere; utilizzo o presentazione di *dichiarazioni* false o attestanti cose non vere; *omissione* di informazioni dovute. Per la sussistenza del reato è richiesto che la condotta sia posta in essere dall'agente con la consapevolezza della violazione delle disposizioni extrapenali che regolamentano le condizioni e le procedure per il conseguimento delle erogazioni pubbliche; nell'ipotesi della condotta omissiva, è necessaria la consapevolezza della mancata informazione o della incompletezza dei dati delle notizie forniti. Per ciò che riguarda la società committente, il reato in esame potrebbe essere commesso dall'Amministratore delegato. In astratto, potrebbe anche verificarsi una ipotesi di concorso tra l'Amministratore Delegato ed altra figura apicale e/o subordinata (che coadiuva eventualmente l'A.D. nella gestione delle erogazioni e/o nella presentazione delle richieste di erogazioni), ma è necessaria sempre l'intenzione di procurare un interesse o un vantaggio alla società. Nel caso di verifica del reato di cui all'art. 316 ter c.p., l'art. 24 del D.lgs. 231/01 prevede le stesse sanzioni previste per i reati

trattato nel paragrafo precedente ovvero la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; nel caso del conseguimento di un profitto di rilevante entità o di un danno di particolare gravità, è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; sono, altresì, previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.lgs. 231/01.

7.4 I reati di truffa (truffa commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)¹⁰

Il reato di truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico è un reato commesso mediante frode e contro il patrimonio pubblico e sussiste quando soggetto passivo è lo Stato o altro ente pubblico, a nulla rilevando che “l'ingannato” sia un pubblico dipendente o un terzo privato dotato di poteri di disposizione sul patrimoni dell'ente. Questa tipologia di reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto in danno dell'ente pubblico. Per artificio deve intendersi ogni mutazione del vero ovvero ogni camuffamento della realtà effettuato simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che esiste; per raggiri s'intende ogni “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi tali da fare recepire la menzogna come veritiera. Entrambi i presupposti, artificio e raggiri, devono essere idonei a trarre in errore e/o in inganno il soggetto passivo. La differenza tra il reato in oggetto ed i reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p. consiste proprio nell'aver posto in essere una condotta con artificio e raggiri: nel reato di malversazione a danno dello Stato e di indebita percezione di erogazioni manca la condotta “truffaldina”. Ai fini del D.lgs. 231/01, il reato di truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico potrebbe assumere rilevanza,

10 Art. 640 c.p.:” *Truffa*. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri n ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51 a €1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a €1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico...”.

Art. 640 bis c.p.:” *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”.

nell'ambito della società committente, in diverse ipotesi. In particolare, potrebbero configurare il reato in esame quelle condotte, sempre poste in essere attraverso artifici e raggiri, finalizzate al conseguimento di finanziamenti e/o erogazioni pubbliche; si potrebbe configurare il reato anche nell'ipotesi di fatturazione non corrispondente alla realtà. In effetti, potrebbe accadere che, attraverso artifici e raggiri, la fatturazione attiva sia modificata a favore della società committente con conseguente danno per l'ente pubblico. Le aree e funzioni interessate dal rischio di commissione del reato di truffa aggravata a danno dello Stato sono certamente la figura dell'Amministratore Delegato; i membri dell'Area Amministrativa, anche se con minore rischio e, per come già detto nei paragrafi precedenti, eventualmente, in concorso con l'Amministratore Delegato (ipotesi più probabile); il Direttore Sanitario per il suo ruolo di gestione dei ricoveri e delle prestazioni sanitarie erogate. È necessario precisare che i soggetti apicali della società, subordinati alla vigilanza dell'Amministratore Delegato, difficilmente commettono il delitto in questione per un interesse o vantaggio della società; appare, invece, più probabile che la eventuale condotta illecita, posta in essere da tali figure apicali, sia finalizzata ad un interesse proprio, con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente, ex D.lgs. 231/01, atteso che mancherebbe il requisito essenziale dell'interesse o vantaggio per la società committente. In ogni caso, con il successivo Modello Organizzativo verranno fornite indicazioni per ridurre il pericolo di commissione del reato in oggetto ad un livello di "rischio accettabile". Qualora si commetta il reato in esame, l'art. 24 del D.lgs. 231/01 prevede le stesse pene previste per i reati in precedenza trattati ovvero la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; nel caso del conseguimento di un profitto di rilevante entità o di un danno di particolare gravità, è prevista una sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; sono, altresì, previste, anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del D.lgs. 231/01.

7.5 I reati di corruzione (Corruzione per l'esercizio della funzione, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione)¹¹

Le varie ipotesi di corruzione (propria ed impropria, attiva e passiva, antecedente e susseguente) possono semplicemente definirsi come un *pactum sceleris*, intercorrente tra il privato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, rappresentato da un "dare" e un "ricevere" (il pubblico ufficiale percepisce il denaro o altra utilità ma in cambio dà l'atto d'ufficio o contrario ai propri doveri e viceversa). L'istigazione alla corruzione, in tutte le sue forme (propria ed impropria, attiva e passiva), sanziona il tentativo di corruzione che si realizza quando l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non sia accettata. Per quanto attiene alla società committente, in capo alla figura dell'Amministratore Delegato possono ipotizzarsi varie e diverse ipotesi di reati di corruzione. In particolare, potrebbe verificarsi un accordo tra l'Amministratore Delegato ed un Pubblico Ufficiale finalizzato ad ottenere sia atti d'ufficio sia atti contrari ai doveri d'ufficio. Una prima ipotesi potrebbe concretizzarsi nell'accordo illecito, tra il Pubblico Ufficiale e l'Amministratore Delegato, finalizzato ad ottenere autorizzazioni e/o accreditamenti e/o licenze e/o contratti da parte dell'ente pubblico. In questo caso, il reato di corruzione potrebbe configurarsi sia come corruzione propria ed impropria, sia come

11 Art. 318 c.p.: " *Corruzione per l'esercizio della funzione*. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Art. 319 c.p.: " *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni."

Art. 320 c.p.: " *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*. Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. [II] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

Art. 321 c.p.: " *Pene per il corruttore*. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità."

Art. 322 c.p.: " *Istigazione alla corruzione*. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [II] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo."

corruzione attiva e passiva. Il vantaggio o l'interesse per la società è di tutta evidenza e consiste nell'ottenimento di autorizzazioni e/o accreditamenti e/o licenze, nonché l'interesse per la conclusione dei contratti. I reati di corruzione, in astratto, sono ipotizzabili anche in capo ad altre figure apicali della Società, ma sempre in concorso con l'Amministratore Delegato. In questa ultima ipotesi, il rischio è minore, dal momento che la rappresentanza esterna della società è stata affidata esclusivamente all'Amministratore Delegato. Con il successivo Modello Organizzativo B verranno fornite indicazioni per ridurre ulteriormente il rischio di verifica dei reati. Qualora si verificano tali ipotesi di corruzione, con un interesse o vantaggio per la società, l'art. 25 del d.lgs. 231/01 prevede, in relazione ai casi di cui agli articoli 318 e 322, commi 1 e 3, c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote; nei casi di cui agli articoli 319 e 322, commi 2 e 4, c.p., la sanzione pecuniaria da duecento quote a seicento quote e, nel caso di fatto aggravato per il conseguimento di un profitto di rilevante entità (ai sensi dell'art. 319 bis), all'ente si applica la sanzione da trecento a ottocento quote; anche in questo caso sono previste le sanzioni interdittive dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

7.6 Il reato di concussione¹²

Il reato di concussione è un c.d. reato proprio e come tale può essere commesso solo da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale. Ai fini del d.lgs. 231/01, all'interno della Sacro Cuore S.r.l., il reato in esame può assumere rilevanza nella ipotesi in cui l'Amministratore Delegato (o, con minore probabilità, gli altri soggetti apicali già indicati) partecipi alla condotta posta in essere dal Pubblico Ufficiale, a titolo di concorso del soggetto extraneus nel reato proprio ovvero qualora l'A.D. contribuisca, con il Pubblico Ufficiale, a creare nel soggetto passivo (vittima del

¹² Art. 317 c.p.: "*Concussione*. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

reato) quello stato di costrizione finalizzato ad ottenere l'indebito profitto. In sostanza, l'Amministratore Delegato della società potrebbe concorrere, con un Pubblico Ufficiale, nel reato di concussione a danno di un terzo soggetto (vittima), che può essere anche una persona giuridica o altro ente pubblico, per ottenere un interesse o un vantaggio per la società che esso rappresenta, ad esempio, per assicurarsi un contratto e/o altri profitti. Qualora si verificano tali condizioni – concorso del soggetto apicale della società con il Pubblico Ufficiale nel reato di concussione ed interesse o vantaggio per la società stessa – il d.lgs. 231/01 prevede l'irrogazione della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote e, nel caso di fatto aggravato per il conseguimento di un profitto di rilevante entità, ai sensi dell'art. 319 bis c.p., si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; nel caso di condanna si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/01¹³ per una durata non inferiore ad un anno.

7.7 Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.¹⁴

Al pari del reato di concussione, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un Pubblico Servizio. Ai fini del d.lgs. 231/01, all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., il reato in esame può assumere rilevanza nella ipotesi in cui l'Amministratore Delegato (o, con minore probabilità, gli altri soggetti apicali già indicati) partecipi alla condotta posta in essere dal Pubblico Ufficiale, a titolo di concorso del soggetto extraneus nel reato proprio ovvero qualora l'A.D. contribuisca, con il Pubblico Ufficiale, a creare nel soggetto passivo (vittima del reato) quello stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire

13 Art. 9 comma 2:" a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

14 Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

nel senso voluto dal soggetto investito di attribuzioni pubbliche. In sostanza, l'Amministratore Delegato della società potrebbe concorrere, con un Pubblico Ufficiale e/o un incaricato di Pubblico Servizio, nel reato di induzione indebita a dare o promettere utilità a danno di un terzo soggetto (vittima), che può essere anche una persona giuridica o altro ente pubblico, per ottenere un interesse o un vantaggio per la società che esso rappresenta, ad esempio, per assicurarsi un contratto e/o altri profitti. In virtù del secondo comma dell'art. 319 quater c.p. l'Amministratore Unico potrebbe integrare la condotta a titolo di soggetto concusso. Ciò si verificherebbe qualora l'Amministratore Delegato soggiaccia all'induzione posta in essere dal Pubblico Ufficiale e/o dall'Incaricato di Pubblico Servizio e consegna a costui il denaro o l'altra utilità o ne faccia promessa. Affinché sia configurabile la responsabilità della società ex D.Lgs 231/01, è necessario che dal comportamento del Pubblico Ufficiale e/o dall'Incaricato di Pubblico Servizio successivo alla dazione o promessa di denaro o altra utilità, emerga un interesse o vantaggio per la società. Qualora si verificano tali ipotesi, integranti il reato in oggetto, con un interesse o vantaggio per la società, l'art. 25 D.Lgs. 231/01 prevede, in relazione al reato di cui all'art. 319 quater c.p. l'irrogazione della sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. nel caso di condanna si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del d.lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

7.8 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

I reati potenzialmente verificabili all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. sono quelli espressamente indicati nel precedente capitolo. In ogni caso, tra i reati c.d. contro la Pubblica Amministrazione, sono stati ritenuti *a rischio di commissione* i seguenti reati:

- *malversazione a danno dello Stato* (art. 316 bis c.p.);
- *indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art. 316 ter c.p.);

- *concussione* (art. 317 c.p.);
- *reati di corruzione* (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322, c.p.);
- *truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319 quater c.p.).

Le attività considerate maggiormente esposte alla commissione dei reati contro la P.A. sono:

a) *rapporti costanti e correnti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria (Regione Calabria e Azienda Sanitaria):* il rischio teorico è legato alla presenza continua di rapporti tra gli amministratori e/o dipendenti della società e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio e, quindi, alla possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati tali da creare un vantaggio per la Società. In particolare, sussiste il rischio di commissione del reato di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico ed il reato di malversazione qualora la Società ottenga finanziamenti mediante false dichiarazioni ovvero, ottenuti eventuali finanziamenti, questi vengano destinati ad attività diverse da quelle prefissate;

b) *Richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici erogati da enti italiani:* il rischio è connesso alla possibilità di influenzare indebitamente le assegnazioni di finanziamenti mediante rapporti indebiti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione erogante, ovvero mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti necessari per il finanziamento, nonché è possibile che finanziamenti o contributi, finalizzati alla realizzazione di determinati progetti vengano indebitamente utilizzati dalla società per scopi diversi;

c) *gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali:* il rischio teorico è

legato alla presenza continua di contatti tra gli amministratori/dipendenti della Società e soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o Incaricati di un Pubblico Servizio ed alla possibilità, mediante rapporti privilegiati, di indirizzare indebitamente la P.A. al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;

d) *gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.):* il rischio teorico è legato alla possibilità di utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di enti pubblici, strumenti volti ad indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse ovvero ad agevolare l'iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi;

e) *gestione ed adempimento di contratti con la Pubblica Amministrazione:* Il rischio teorico è legato alla gestione ed all'adempimento di prestazioni contrattuali nei confronti della P.A. e, in particolare, sussiste il rischio di commissione del reato di truffa mediante la falsa certificazione di prestazioni per ottenere indebitamente il pagamento delle stesse;

f) *gestione dei ricoveri e delle relative fatturazioni alla Pubblica Amministrazione:* il rischio teorico connesso al processo riguarda il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e, in concreto, attraverso il meccanismo di false dichiarazioni circa le degenze è possibile attestare falsamente l'effettuazione di prestazioni oggetto di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

7.9 Il sistema organizzativo in generale

L'organigramma societario deve essere improntato ai principi generali di:

a) formale delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;

b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati).

Le procedure interne, relative ai processi a rischio, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- c) adeguato livello di formalizzazione.

7.10 Principi generali per la redazione di procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

La società committente è dotata di un efficace Manuale Gestione Qualità con relative procedure operative. Di conseguenza, esistono già misure e procedure operative che semplificano i processi aziendali e consentono la verifica di ogni procedura. I principi generali, da adottare attraverso specifiche procedure, e da applicare in ogni attività a rischio, sono:

- a) che siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che le eseguono e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne;
- c) che i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne o ad un suo delegato o all'Organismo di Vigilanza;

e) la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni avvenga sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

g) eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;

h) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza.

L'Organismo di Vigilanza unitamente al Responsabile della Direzione e al Responsabile Ufficio Qualità cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute; propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

7.11 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un Responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni: se non diversamente indicato, esso corrisponde al Responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) il responsabile del procedimento deve informare mensilmente il responsabile della funzione, qualora quest'ultimo non sia responsabile del procedimento, di tutte le operazioni di carattere significativo che rientrano nell'area delle attività a rischio, fornendo, sotto la sua responsabilità, le informazioni necessarie per valutare la rischiosità dell'operazione o i suoi aspetti critici;
- d) il responsabile della funzione deve informare periodicamente, l'Organismo di Vigilanza, secondo scadenze concordate con quest'ultimo, di tutte le operazioni di cui al punto precedente.

Fatto salvo quanto già indicato, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione ed esecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- b) stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- c) instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.
- d) divieto di violare i principi previsti nel Codice Etico.

L'Amministratore Delegato stabilisce e modifica, se necessario, il sistema delle deleghe e delle procure. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza.

7.12 Ulteriori controlli preventivi per ridurre il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Il reato di concussione è difficilmente realizzabile all'interno della società committente. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio della società* e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore. In ogni caso, è sufficiente, come controllo preventivo per ridurre il rischio commissione di tale reato, il divieto di pratiche "corruttive", principio inserito nel codice etico della società, da parte dei soggetti che normalmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (Amministratore Delegato). Il rischio di commissione dei reati di corruzione, di malversazione e di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico investe chiaramente tutti i servizi resi alla Pubblica Amministrazione, la gestione ed esecuzione dei rapporti con la P.A. I controlli preventivi da adottare, per ridurre il rischio di commissione dei reati di corruzione e di truffa, sono la esplicita previsione, tra i principi del codice etico, del divieto di "pratiche corruttive", nonché il controllo della documentazione aziendale e, in particolare, dei contratti stipulati con la P.A. In particolare:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la P.A., prevedendo controlli come la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni e la verbalizzazione delle principali statuizioni, in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della P.A. ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Società da esponenti della P.A.;

- flussi informativi tra le funzioni coinvolte;
- individuare la funzione e la persona fisica deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura, e stabilire forme di riporto periodico dell'attività svolta;
- introdurre un sistema di controllo circa la produzione alla P.A. di documenti completi ed esatti che attestino l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alle gare e/o per l'aggiudicazione dell'incarico;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della commessa attraverso un sistema (eventualmente anche informatico) che consenta di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- stabilire la divisione delle funzioni tra le attività di conclusione dei contratti, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione e di verifica della liquidazione e degli addebiti.

L'attuazione dei principi indicati nel presente capitolo da applicare nelle procedure operative, nonché l'adozione dei controlli preventivi indicati, consente di ridurre il rischio di commissione – *rischio accettabile* - dei reati di corruzione. Ulteriori ipotesi di reato contro la Pubblica Amministrazione, ritenuti a rischio di commissione all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., sono i reati di truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico, nonché il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 640 e 640 bis c.p., art. 319 quater c.p.). Per come già illustrato nel precedente capitolo, i reati in esame potrebbero interessare la figura dell'Amministratore Delegato, il Responsabile Amministrativo/Acquisti, e potrebbe investire sempre la gestione e l'adempimento dei contratti con la P.A., nonché il processo della c.d. fatturazione attiva della società committente. L'applicazione dei principi trattati nel presente capitolo consiglierebbe di non attribuire al Responsabile Amministrativo anche le funzioni di Responsabile Acquisti e di Responsabile della

gestione dei registri delle degenze (eventualmente queste attività potrebbero essere delegate ad un eventuale Responsabile Ufficio Amministrativo), per evitare e ridurre il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. L'adozione dei presenti principi e delle indicazioni fornite, nonché l'adozione dei controlli preventivi indicati nel presente paragrafo e nei paragrafi precedenti, consentono di definire accettabile anche il rischio di commissione dei reati di truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

8 I Reati societari

8.1 Il rischio di reati societari nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.

La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. ha affidato i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, all'Amministratore Delegato; il Consiglio di Amministrazione è l'organo "apicale" che verifica e controlla il programma di attività della società ed il bilancio. Appare chiaro che il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del D.lgs. 231/01 ovvero dei c.d. reati societari, incomberà proprio sulla figura dell'Amministratore Delegato, nonché sul Consiglio di Amministrazione. I c.d. reati societari interessano ogni processo o attività aziendale di gestione dei dati che contribuiscono alla formazione ed alla redazione del bilancio, la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la relazione sulla gestione e le comunicazioni tra i soci, nonché ogni attività di registrazione contabile. È necessario precisare che anche l'Area Amministrativa partecipa al processo delle registrazioni contabili e, di conseguenza, potrebbe essere interessata dal rischio di commissione dei c.d. reati societari, sebbene con minore probabilità di verifica ed eventualmente sotto forma di concorso con l'Amministratore Delegato. Il rischio di commissione dei reati societari incombe anche sul Collegio Sindacale, il quale, ai sensi dell'art. 2403 c.c.¹⁵, è affidato il compito di controllare l'amministrazione della

15 Art. 2403 c.c.: "Doveri del collegio sindacale. [I] Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. [II] Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma."

società, di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, di accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del c.c. I reati societari previsti dall'art. 25 ter del D.lgs. 231/01 sono eventualmente verificabili anche per un omesso controllo e per un obbligo di impedire l'evento. In ogni caso, i reati in oggetto possono assumere rilevanza, ai fini del D.lgs. 21/01, solo se commessi nell'interesse o a vantaggio della società. I reati, maggiormente a rischio di consumazione nella società Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., sono: false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori; impedito controllo; il reato di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c., introdotto nel d.lgs. 231/01 con l'art. 1, comma 77, lett. b), della legge n. 190/2012; nonché, con minore rischio di verifica, i reati societari di: indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale. Nei paragrafi che seguono si è proceduto all'analisi delle singole fattispecie di reato in relazione alla loro potenziale consumazione nelle funzioni/aree della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. In ogni caso, con il successivo Modello Organizzativo verranno fornite indicazioni in merito ad eventuali protocolli ed interventi da adottare per prevenire il rischio di commissione di questi reati.

8.2 False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori¹⁶

16 Art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali. Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, il lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta."

Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno

Le due ipotesi di reato (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) si differenziano unicamente per il verificarsi o meno dell'evento ovvero del danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società. Nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. la procedibilità del reato è d'ufficio, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 2622, 1° comma, c.c., la procedibilità è a querela della persona offesa ovvero d'ufficio se il fatto integra un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea. Occorre precisare che le norme in esame escludono la punibilità nelle ipotesi di falsità e omissioni che non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (vedi commi 3° e 4° dell'art. 2621 c.c., e commi 4° e 5° dell'art. 2622 c.c.). Premesso ciò, in capo alla figura del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico sono ipotizzabili i reati societari in esame, atteso che tali figure hanno potere o comunque incidenza in materia di redazione del bilancio; l'Amministratore Delegato, inoltre, ha controllo di gestione, fatturazione (ciclo attivo e ciclo passivo), procedura acquisti, budget. Tuttavia, i reati in esame sono potenzialmente verificabili anche all'interno dell'Area Amministrativa, benché subordinata e sottoposta all'altrui vigilanza, nonché all'interno del Collegio Sindacale, ed eventualmente in concorso con l'Amministratore Delegato, nonché con i componenti del Consiglio di Amministrazione. È necessario ribadire che la punibilità della società, ex d.lgs 231/01, è prevista solo nell'ipotesi che i reati siano stati commessi dai soggetti "apicali" a vantaggio o nell'interesse della società stessa. Se, invece, commessi da eventuali soggetti apicali ma subordinati, v'è precisato che

patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del d.lgs. 24/01/98 n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, l' lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.".

solitamente tali soggetti possono porre in essere le condotte nel proprio esclusivo interesse e non nell'interesse della società, con la conseguente esclusione di responsabilità prevista dal d.lgs. 231/01. Il decreto legislativo, con l'art. 25 ter, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote per la contravvenzione di false comunicazioni sociali; la sanzione va da centocinquanta a trecentotrenta quote per la contravvenzione prevista dall'art. 2622, 1° comma, codice civile; la sanzione da duecento a quattrocento quote per il delitto di cui al 3° comma dell'art. 2622 c.c.; in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.

8.3 Il reato di impedito controllo¹⁷

Il reato si configura qualora gli amministratori della società committente impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci. Soltanto la sussistenza di un danno ai soci comporta una responsabilità penale ex d.lgs. 231/01. Nella società oggetto di studio, il rischio di commissione di questo reato incombe sul Consiglio di Amministrazione, nella sua collegialità, sulla figura dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale. Tuttavia, è ipotizzabile che il reato venga commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione. In tal caso, il reato potrà dirsi consumato solo se vi è la partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti "qualificati" (Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Delegato). Ed infatti, trattandosi di reati propri, è indispensabile quantomeno la partecipazione di un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge. Anche nelle ipotesi di condotte omissive è sempre richiesto il dolo ovvero la volontà di non intervenire e di non impedire la realizzazione dell'evento. Nell'ipotesi di commissione di tale

¹⁷ Art. 2625 c.c.: "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

reato, la sanzione prevista dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/01 è quella pecuniaria da cento a centottanta quote; in caso del conseguimento di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

8.4 Corruzione tra privati¹⁸

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto con la legge n. 190 del 06.11.2012 ed è previsto dall'art. 2635 c.c.; l'art. 1, comma 77, lett. b), della predetta legge n. 190/2012, ha previsto il reato in esame (limitatamente alla condotta descritta nel terzo comma dell'art. 2635 c.c.) nell'art. 25 ter, comma 1 lett. s) bis, del D.lgs. 231/01.

La formulazione del nuovo reato di corruzione tra privati ha suscitato diverse critiche in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, tanto che è già pendente presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione questione attinente all'interpretazione della nuova ipotesi di reato, nonché alla conciliabilità con le condotte disciplinate nella precedente normativa.

In ogni caso, a prescindere dalla futura evoluzione della norma di cui all'art. 2635 c.c., il reato *de quo* rileva, ai fini dell'applicazione del D.Lgs 231/2001, limitatamente alla condotta descritta nel terzo comma, ossia il comportamento del corruttore (anche privo di una specifica qualifica) che dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti qualificati di cui al primo comma, affinché costoro compiano o omettano di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. il rischio di commissione di tale reato incombe innanzitutto sull'Amministratore Delegato, posto al vertice della struttura societaria e come tale idoneo ad impegnare la volontà dell'ente nei rapporti con altre società. Non

¹⁸ Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi."

essendo, però, richiesta alcuna qualifica in capo al corruttore, è ipotizzabile che il reato venga posto in essere da soggetti apicali diversi dall'Amministratore Delegato o subordinati. Il Consiglio di Amministrazione teoricamente potrebbe essere interessato da tale reato, anche se con minore probabilità, atteso che i poteri di rappresentanza esterna e di contrattazione sono di esclusiva competenza dell'Amministratore Delegato. In ogni caso, tale figura di reato è ipotizzabile in astratto a carico del Consiglio di Amministrazione solo in concorso con l'Amministratore Delegato. È opportuno, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 231/01, la punibilità della società è prevista solo nell'ipotesi in cui i reati siano commessi a vantaggio o nell'interesse della società stessa. Qualora il reato venga commesso ad esclusivo vantaggio ed interesse dell'agente, è esclusa qualunque forma di responsabilità prevista dal D.Lgs 231/01. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di corruzione tra privati, è necessario che dal *pactum sceleris* sia derivato un documento alla società del soggetto corrotto. Il decreto legislativo, con l'art. 25 ter comma 1 lett. s) bis, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; in caso del conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

8.5 Indebita restituzione dei conferimenti - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Formazione fittizia del capitale.¹⁹

Per completezza, si evidenzia che potenzialmente sono verificabili, nella società committente, anche i reati in esame. Sono tutti reati propri che possono essere commessi, i primi due, dagli amministratori, il terzo, da amministratori e dai soci

¹⁹ Art. 2626 c.c.: "*Indebita restituzione dei conferimenti.* Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Art. 2627 c.c.: "*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.* Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Art. 2632 c.c.: "*Formazione fittizia del capitale.* Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

conferenti. È opportuno sottolineare che, in concreto, è difficile ipotizzare una eventuale consumazione di tali reati nella società committente. In ogni caso, pur se difficilmente verificabili, con il successivo modulo B verranno fornite indicazioni sulle regole di comportamento e procedure eventualmente da adottare per ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati societari. La commissione di tali reati, con il vantaggio o l'interesse della società, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote per il reato di indebita restituzione dei conferimenti; da cento a centotrenta quote

8.6 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Per come già illustrato nel precedente capitolo, i reati societari, all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., interessano, essenzialmente, l'Amministratore Delegato ed il Consiglio d'Amministrazione. In alcuni casi, sono ipotizzabili ipotesi di concorso della Direzione Amministrativa e del Responsabile Ufficio Amministrativo, nonché del Collegio Sindacale. Sono stati ritenuti potenzialmente verificabili ed a rischio di commissione i seguenti reati societari:

- *false comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori* (art. 2622 c.c.);
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
- *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c., inserito nell'art. 25 ter);
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Formazione fittizia del capitale* (art. 2632 c.c.).

I principali processi sensibili al rischio di commissione dei reati societari sono:

a) *redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio, relazioni e altre comunicazioni sociali)*: il rischio potenziale è insito

nella ipotetica alterazione o falsificazione dei dati registrati, così da fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale;

b) *operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili*: trattandosi di operazioni che possono ledere il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale, fusioni e scissioni, distribuzioni utili), il rischio potenziale è che non siano rispettati gli adempimenti previsti a salvaguardia dello stesso;

c) *attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee*: trattasi degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari ed il rischio potenziale consiste nella non corretta e/o non tempestiva e/o non esaustiva convocazione, informativa, svolgimento e verbalizzazione delle stesse. In particolare, il rischio è rilevabile nella predisposizione e nella diffusione in sede assembleare da parte di amministratori o soci di documentazione falsa o alterata ai fini della deliberazione assembleare stessa su uno o più punti dell'ordine del giorno.

8.7 Il sistema organizzativo in generale

Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti, nonché alla normativa aziendale. Con riferimento alla normativa aziendale, relativa alle operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali ed i dipendenti devono, inoltre, specificamente, adottare e rispettare: 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa; 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione; 3) il Codice Etico.

8.8 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati societari

La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. è già dotata di specifiche procedure operative e l'adozione del Manuale Gestione Qualità comporta certamente un miglioramento dei processi inerenti le registrazioni contabili. Inoltre, la società committente si è affidata a consulenti esterni per il supporto nella gestione contabile ed amministrativa. In ogni caso, per adottare un efficace modello organizzativo, di gestione e controllo, è necessaria l'applicazione di determinati principi generali per la formazione di specifiche procedure. Tali principi generali sono stati già indicati nel precedente capitolo, in particolare, la formazione e l'attuazione delle decisioni degli amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nell'atto costitutivo; le procedure operative sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. Con specifico riguardo ai reati societari è fatto espresso divieto, a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati) e dei consulenti (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001). Più precisamente, è necessario:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:

a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- con riferimento al precedente punto 2:

c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

- con riferimento al precedente punto 3:

h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci;

- con riferimento al precedente punto 4:

i) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società;

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:

a) siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

b) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

c) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

d) l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne o a suo delegato e all'Organismo di Vigilanza;

e) prevedere che la scelta di consulenti tecnici o collaboratori esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;

f) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base

a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

g) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;

h) nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., nelle procedure interne e nelle istruzioni operative per la formazione e la redazione del bilancio, nonché ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

L'Organismo di Vigilanza, eventualmente con il Responsabile della Direzione ed il Responsabile Ufficio Qualità, cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

8.9 Elementi essenziali delle procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni relative alle operazioni a rischio

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla *rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della società nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle*

relazioni e in altri documenti della società, la procedura deve necessariamente prevedere:

a) l'adozione di un manuale delle procedure contabili con previsione di costante aggiornamento;

b) che in ogni unità organizzativa competente, siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale;

c) misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati, da parte dei responsabili dell'unità organizzativa competente, sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;

d) misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;

e) misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;

f) l'obbligo, per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate, di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse e, qualora possibile ed utile per la comprensione e verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati.

Per le operazioni significative, relative alla *documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della società*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) l'unità organizzativa, alla quale sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.

Per le operazioni significative, concernenti *la gestione delle informazioni della società*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) chiunque fornisce o riceve una informazione relativa alla Società o alle sue attività è tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza, nonché la conservazione;

b) sono stabilite, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi;

c) è, altresì, stabilita una procedura di trasmissione delle informazioni e sono individuati adeguati mezzi tecnici affinché le trasmissioni avvengano nel rispetto della riservatezza.

Per tutte le operazioni di carattere significativo, concernenti *la gestione delle risorse finanziarie* la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

a) non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

b) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;

c) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;

d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in

conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;

e) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;

f) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.

g) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

8.10 Ulteriori controlli preventivi per ridurre il rischio di commissione dei reati societari

Per ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati societari possono essere adottati ulteriori controlli preventivi. In particolare, il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società e dei principi indicati nel presente capitolo ovvero il rispetto del principio del corretto comportamento di tutte le figure societarie e di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili; la previsione di una attività di formazione di base verso i responsabili di funzione, affinché gli stessi conoscano le principali nozioni sul bilancio; la istituzione di una procedura chiara e semplificata, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione; la previsione, per il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse, con l'indicazione dei documenti utilizzati e verificabili anche successivamente. Con l'applicazione dei principi descritti nel presente capitolo e l'adozione dei presenti protocolli preventivi, il rischio di commissione dei reati

societari di false comunicazioni sociali può definirsi accettabile. Per ciò che attiene il reato di impedito controllo, realizzabile, ad esempio, da un Amministratore attraverso una condotta non corretta e trasparente in relazione ad una specifica richiesta del socio del rispetto di una determinata normativa, come anche il non rispetto della richiesta di informazioni, gli ulteriori controlli preventivi possono essere individuati nella: previsione del Codice Etico di comportamenti corretti e trasparenti; la diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione societaria; la previsione di un programma di informazione-formazione periodica degli amministratori e del management sulle regole in tema di *Corporate Governance* e sui reati in materia societaria; la istituzione di riunioni tra l'Amministratore Delegato e l'Organismo di Vigilanza. Tali controlli o protocolli preventivi sono da ritenersi efficaci e sufficienti anche per gli ulteriori reati societari, previsti ed indicati nel precedente capitolo. L'applicazione dei principi sopra indicati e l'adozione dei controlli preventivi consentono di definire accettabile il rischio di commissione dei reati societari.

9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

9.1 Il rischio reati di cui all'art. 25 octies²⁰ nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.

La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., in ordine ai reati previsti dall'art. 25 octies del D.lgs. 231/01, garantisce che le proprie risorse e disponibilità finanziarie non siano

20 648 c.p.: 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 16 ad euro 10.329. 2. La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino ad euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648 bis c.p.: 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. 3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Art. 648 ter c.p.: 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. 2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. 3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. 4. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

asservite a scopi di ricettazione, riciclaggio dei proventi di attività criminose o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I reati in oggetto, previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, introdotti nel D.lgs 231/01 con l'art. 25 octies, sono difficilmente verificabili all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore e, in astratto, potrebbero essere commessi dall'Amministratore Delegato e dai soggetti apicali dell'Area Amministrativa. In ogni caso, la commissione di tali reati deve necessariamente essere finalizzata a procurare un vantaggio alla Società e non per un interesse o vantaggio personale del soggetto eventualmente autore della condotta illecita.

La eventuale commissione dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter, ai sensi dell'art. 25 octies, comporta la sanzione pecuniaria all'ente da 200 a 800 quote; nell'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; infine, nel caso di condanna per la commissione di uno di tali delitti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

9.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

I reati previsti nell'art. 25 octies del D.lgs. 231/01, per come già riportato nel capitolo La Mappatura dei Reati, sono difficilmente verificabili all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. ed eventualmente potrebbero interessare le figure dell'Amministratore Delegato e dei soggetti apicali dell'Area Amministrativa. La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. garantisce che le proprie risorse e disponibilità finanziarie non siano asservite a scopi di ricettazione, riciclaggio dei proventi di attività criminose o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le attività a rischio di commissione dei reati in considerazione sono: *acquisto di beni; gestione ed utilizzo delle risorse economiche e finanziarie.*

9.3 Il sistema organizzativo in generale

Al fine di impedire e prevenire qualsiasi comportamento idoneo, anche solo potenzialmente, a concretare un interesse o vantaggio aziendale nelle fattispecie di reato in esame, la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. adotta criteri di gestione della liquidità e della contabilità ispirati al rigoroso rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Tutte le attività, inoltre, devono essere espletate in conformità della normativa aziendale e al rispetto dei principi del Codice Etico.

9.4 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/01

La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. dovrà predisporre controlli specifici volti a verificare:

- a) l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, con particolare riferimento agli acquisti di beni sottoposti a regolamentazione sanitaria
- b) il monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori;
- c) la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/beneficiari e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- d) il rispetto delle limitazioni legali all'uso del contante e di titoli al portatore, nonché del divieto di apertura/utilizzo di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (ex. Artt. 49 e 50 D.g. 231/2007);
- e) la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra beni effettivamente ricevuti, risultanze del documento di trasporto e quantità/unità di prodotto richieste nell'ordine di acquisto;
- f) esatta riconciliazione contabile tra corrispettivi pagati, fatture passive e beni/servizi ricevuti;

- g) riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
- h) la regolarità delle transazioni in entrata, con particolare riferimento alla corretta registrazione degli incassi;
- i) esatta riconciliazione tra incassi da estratto conto bancario, fatture attive e prestazioni realmente eseguite.

L'Organismo di Vigilanza, eventualmente con il Responsabile della Direzione ed il Responsabile Ufficio Qualità, cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Con l'applicazione dei principi descritti nel presente capitolo e l'adozione dei presenti protocolli preventivi, il rischio di commissione dei reati previsti nell'art. 25 octies del D.lgs. 231/01 può definirsi accettabile.

10 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

10.1 Il rischio di commissione del reato di cui all'art. 25 decies²¹ nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.

21 Art. 377 bis c.p.: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il reato in oggetto, previsto dall'art. 377 bis del codice penale, introdotto nel D.lgs 231/01 con l'art. 25 decies, è verificabile all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore srl e, in astratto, potrebbero essere commessi dall'Amministratore Delegato, dai soggetti apicali del Consiglio d'Amministrazione, nonché dal Direttore Sanitario. In ogni caso, la commissione di tale reato deve necessariamente essere finalizzata a procurare un vantaggio alla Società e non per un interesse o vantaggio personale del soggetto eventualmente autore della condotta illecita.

Il reato in esame è astrattamente ipotizzabile in ogni ipotesi di reati commessi da dipendenti della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.L., anche non previsti dal D.lgs. 203/01. Si pensi ad un reato di lesioni colpose o omicidio colposo per colpa medica: in questo caso, i soggetti apicali della clinica potrebbero porre in essere la condotta descritta dall'art. 377 bis c.p., inducendo un dipendente della clinica (infermiere/medico) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. È opportuno precisare che il soggetto passivo indicato nell'art. 377 bis c.p. (soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci) deve necessariamente essere soggetto che ha la facoltà di non rispondere davanti all'autorità giudiziaria. E precisamente, il nostro sistema processuale penale concede tale facoltà a determinate categorie di soggetti e, nel caso che ci interessa, tali categorie possono riassumersi in familiari dei soggetti indagati e/o soggetti indagati e/o imputati in un procedimento penale o in un procedimento penale connesso o collegato. La condotta di cui all'art. 377 bis c.p., pertanto, prevede l'ipotesi di reato solo nei casi in cui i soggetti indotti a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci rientrino in tali categorie di soggetti. In conclusione, nell'ipotesi di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci è destinata ad un soggetto con la qualifica di persona informata sui fatti, non è configurabile la fattispecie penale prevista dall'art. 377 bis c.p. Inoltre, per la configurabilità del reato in esame, ai fini della rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, è

sempre richiesto l'interesse o il vantaggio per la società che, nel caso specifico, è di tutta evidenza ed è rappresentato, ad esempio, dall'evitare responsabilità penali nei confronti dei propri dipendenti per colpa medica, evitando anche eventuali richieste risarcitorie. La eventuale commissione del reato di cui all'art. 377 bis c.p. comporta la sanzione pecuniaria all'ente fino a 500 quote.

10.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Il reato di cui all'art. 377 bis c.p., previsto dall'art. 25 decies del D.lgs. 231/01, è potenzialmente verificabile all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., per come descritto nel capitolo La Mappatura dei reati e soggetti interessati sono, essenzialmente, l'Amministratore Delegato ed il Consiglio d'Amministrazione, ulteriori soggetti apicali, nonché il Direttore Sanitario.

La fattispecie penale prevista dall'art., 377 bis c.p., per come già in precedenza esposto, è verificabile all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. ogni qualvolta la condotta descritta dalla norma penale venga posta in essere nei confronti di altro soggetto dipendente della Società. È, altresì, necessario che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci sia soggetto a sua volta indagato o imputato per qualsiasi tipologia di reato commessa nell'esercizio delle sue funzioni all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. È evidente che non è individuabile, nell'ipotesi in esame, una specifica attività sensibile all'interno della Società, né tantomeno è possibile individuare specifiche procedure operative, da inserire nel Manuale della Qualità, che riducano il rischio di commissione del reato. Di conseguenza, per ritenere accettabile il rischio di commissione del reato di cui all'art. 377 bis c.p. è necessario il rispetto delle regole generali ed il rispetto dei principi del Codice Etico. Tutte le attività devono, pertanto, essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti ed alla normativa aziendale, nonché è richiesto il pieno rispetto dei principi enucleati nel Codice Etico della Società.

11 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

11.1 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro²²

Il reato in oggetto è un reato colposo comune. Per colpa, o contro l'intenzione, si intende quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. I reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime si configurano qualora l'evento (infortuni sul lavoro) si verifica a seguito della violazione delle normative antinfortunistiche. V'è precisato che il mero rispetto formale delle regole antinfortunistiche non vale ad escludere la responsabilità se l'evento dannoso è da ricondursi all'insufficienza di quelle cautele che sarebbero valse a neutralizzare i rischi della condotta del dipendente. È esclusa la responsabilità del "datore di lavoro" solo nell'ipotesi di caso fortuito ovvero il caso straordinario che v'è oltre tutte le possibilità di previsione dell'evento da parte dell'agente-datore di lavoro. Nello specifico, la società committente, sulla questione sicurezza del lavoro e normativa antinfortunistica, ha adottato il "Documento di Valutazione dei Rischi", ex D.lgs. 81/2008, con formale nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e la designazione dei lavoratori per le misure di prevenzione, evacuazione e salvataggio. La società committente ha, pertanto, pienamente adottato ed applicato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente, ex

22 Art. 589 c.p.: "Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [III] *Omissis*. [IV] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Art. 590 c.p.: "Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €123 a €619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €309 a €1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da €500 a €2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. *Omissis*. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

D.lgs. 81/2008. Nella ipotesi del verificarsi di un infortunio sul lavoro, a danno di un dipendente della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., è necessario premettere che nell'eventuale processo penale né risponderà il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato dall'Amministratore Delegato; ma ciò non esclude l'eventuale responsabilità dell'Amministratore Delegato, a titolo di colpa e di condotta omissiva consistita nel non avere adottato tutte le misure idonee ed efficaci per evitare la realizzazione dell'evento, nonché per non essersi eventualmente adoperati per tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e/o per non avere adempiuto alle indicazioni previste dal Documento di Valutazione dei Rischi o, infine, per una mancata vigilanza sull'operato del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione. V'è ulteriormente precisato che per configurarsi tali reati (omicidio o lesioni colpose), con rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01, è sempre richiesto il vantaggio o l'interesse per la società che, nel caso di specie, si individuano proprio nell'eventuale mancato rispetto della normativa antinfortunistica e/o in ogni comportamento negligente ed omissivo. Nella società committente sono interessati al rischio di commissione dei reati in esame le figure dell'Amministratore Delegato, nonché il Responsabile Sicurezza Lavoratori. Per ultimo, v'è segnalato che l'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08²³, può nominare un "delegato" in tema di infortuni sul lavoro e tale eventuale soggetto delegato rivestirebbe, a tutti gli effetti, la qualifica di Datore di Lavoro Delegato ai soli fini prevenzionali. Anche in questo caso, per come espressamente indicato al comma 3 del suindicato articolo 16, oltre la eventuale responsabilità del Datore di Lavoro Delegato, per i reati che stiamo trattando, potrebbe ravvisarsi sempre una responsabilità dell'Amministratore Delegato per omessa vigilanza sull'operato del

23 Art. 16 D.lgs. 81/08:" [I]. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. [II]. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. [III]. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4."

Delegato. La società committente ha provveduto concretamente all'adeguamento per la sicurezza ed all'adozione delle misure antinfortunistiche, ex D.lgs. 81/08, e, di conseguenza, il rischio di infortuni sul lavoro è minimo. In ogni caso, la salute e sicurezza sul lavoro resta comunque un settore assai delicato e, pertanto, con il successivo Modello Organizzativo verranno fornite indicazioni per cercare di ridurre ulteriormente il rischio di tali eventi e di responsabilità rilevante ai fini del D.lgs. 231/01. L'art. 26 septies del Decreto, prevede, in caso di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'applicazione di una pena pecuniaria, a seconda dei casi, fino a mille quote, nonché si applicano le sanzioni interdittive, di cui al secondo comma dell'art. 9, per una durata non superiore ad un anno.

11.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Il reato previsto dall'art. 25 septies del Decreto, introdotto con la legge 123 del 2007, interessa la Società committente, per come già descritto nel capitolo relativo alla Mappatura dei Reati. In particolare, il rischio potenziale di commissione dei reati in esame incombe sull'Amministratore Delegato e sul Rappresentante del Datore di Lavoro, se formalmente nominato, nonché sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Con riferimento al rischio di accadimento di infortuni in danno dei lavoratori si richiamano integralmente:

- il Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dagli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008 e formalmente adottato dalla Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. Tale documento offre una valutazione analitica di ciascun rischio legato alle singole attività;
- le funzioni ed i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- le regole per l'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- le disposizioni in tema di sicurezza individuate per ciascuna mansione;

- le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
- le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso.

11.3 Principi generali per la prevenzione dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Società committente, in materia di sicurezza sul lavoro e normative antinfortunistiche, ha adottato il “Documento di Valutazione dei Rischi” e conseguentemente nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'Amministratore Delegato può, inoltre, nominare un suo Rappresentante in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. La Società, al fine di evitare l'accadimento di fatti integranti le fattispecie di reato in esame, impone a tutti i soggetti destinatari del presente Modello il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il rispetto della disciplina interna in materia di protezione e prevenzione dei rischi per i lavoratori. La Società, inoltre, si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza elaborata dalla tecnica e dall'esperienza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni violazione della normativa vigente, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, e della disciplina interna elaborata dalla Società, sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione, a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei comportamenti suddetti. La Società, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi connessi all'attività lavorativa ha adottato un sistema organizzativo basato sui seguenti elementi:

- a) predisposizione di una struttura dotata di compiti, poteri e responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'organico funzionale dell'impresa e nel rispetto della normativa vigente;

- b) analisi dei rischi connessi all'attività lavorativa in relazione alla mansione ed alla natura del luogo di lavoro e continuo aggiornamento;
- c) elaborazione di un sistema di regole e procedure specifiche per ogni mansione e luogo di lavoro;
- d) costante monitoraggio dei rischi e costante controllo del rispetto delle regole e delle procedure a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) formazione e informazione dei neo-assunti, formazione e informazione costante e periodica dei dipendenti/collaboratori della Società;
- f) predisposizione di un sistema di valutazione del grado di formazione e informazione del personale;
- g) elaborazione di un sistema di gestione delle emergenze;
- h) aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza, controllo sulla loro efficienza, costante manutenzione;
- i) sistema di monitoraggio della sicurezza mediante programmazione temporale delle verifiche, attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive, modalità di segnalazione delle difformità, documentazione dei controlli effettuati;
- l) dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento di tutte le attività;
- m) costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili;
- n) scelta di fornitori, contraenti e partner adeguati ed imporre agli stessi il rispetto delle norme interne a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La Società si impegna perciò a:

- mantenere al livello più elevato gli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- predisporre sistemi di sicurezza collettivi e individuali;
- provvedere ad un costante monitoraggio dei rischi;
- formare e informare adeguatamente e costantemente i lavoratori;

- nominare organismi deputati al controllo, all'elaborazione delle procedure preventive e all'attuazione delle stesse;
- recepire le segnalazioni dei lavoratori in tema di salute e di sicurezza.

La Società si impegna inoltre ad imporre il rispetto dei suddetti impegni a tutti i soggetti operanti in nome e per conto della stessa irrogando, in caso di mancato rispetto, le sanzioni previste nel presente Modello. Al contempo, tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla Società, le seguenti regole

di carattere generale:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- b) implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- c) considerare prevalente l'interesse della Società a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;
- d) valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- e) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;

i) segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;

l) segnalare immediatamente al Preposto, al Dirigente o al Datore di Lavoro l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le propri capacità e competenze.

Infine, l'Organismo di Vigilanza può effettuare periodicamente controlli a campione sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolo e delle norme ivi richiamate, in collaborazione con l'Amministratore Delegato, il suo eventuale Rappresentante e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché con gli eventuali Dirigenti, Preposti e tutti gli altri soggetti dotati di funzioni nell'ambito della sicurezza. L'O.d.V. documenta in forma scritta i controlli effettuati ed i risultati ottenuti. A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ivi compresa quella relativa ai controlli svolti dagli organi deputati nel rispetto della normativa vigente. In conclusione, l'efficace applicazione del Documento di Valutazione dei Rischi, adottato dalla Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e della disciplina interna della società, nonché il rispetto dei principi generali indicati nel presente Modello, consentono di ritenere accettabile il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

12 I Reati Ambientali

12.1 Il rischio reati ambientali nella Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.

Il D.Lgs 121/2011 ha introdotto, tra i reati presupposto del D.Lgs 231/2001, con l'art.25 undecies, alcune nuove fattispecie criminose, ovvero i cosiddetti reati

“ambientali”. La norma testé menzionata contempla numerose fattispecie di reato, alcune delle quali rinvenibili nel codice penale, altre invece contenute nel D.Lgs 152/2006 rubricato “*Norme in materia ambientale*”. La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. potrebbe essere interessata dal rischio di commissione di alcuni dei reati ambientali per ciò che attiene alla produzione di reati speciali e pericolosi. Per detta tipologia di rifiuti la Casa di Cura Sacro Cuore S.r.L. ha stipulato un contratto con la società Ecologia Oggi S.p.A. finalizzato alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali prodotti. Di conseguenza, il rischio di commissione dei reati ambientali è ridotto e potrebbe interessare la figura dell’Amministratore Delegato nell’ipotesi in cui lo stesso non rinnovi l’incarico ad una società esterna per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali oppure nell’ipotesi di dichiarare quantità inferiori di rifiuti speciali o, infine, nell’ipotesi di mancato controllo sull’operato dei soggetti subordinati preposti alla raccolta secondo i protocolli interni.

In ogni caso, i reati ambientali devono essere sempre commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ai fini della rilevanza ex D.Lgs. 231/2001. Inoltre è richiesto, tanto nelle condotte commissive quanto nelle condotte omissive, la coscienza e la volontà della condotta. Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le singole fattispecie di reato e, con il successivo Modello Organizzativo verranno fornite indicazioni circa ad eventuali protocolli ed interventi da adottare per prevenire il rischio di commissione di tali reati.

12.2 I reati ambientali - attività di scarico di acque reflue industriali-

L’art. 137 del D.Lgs. 152/2006²⁴ contiene in sé ben quattordici fattispecie penali

24 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli [articolo 107](#), comma 1, e [108](#), comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’[articolo 131](#) è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del

riferite allo scarico di acque, tutte imperniate sulla natura industriale delle stesse. Con il D.Lgs 121/2011 sono confluite nel testo che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti soltanto cinque fattispecie, nel già citato art. 25 undecies. I reati potenzialmente verificabili all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l., in particolare, sono quelli cristallizzati nei commi 2, 3, 5 e 11 dell'art. 137 D.Lgs 152/2006 e concernono lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate negli allegati richiamati in calce oppure con il superamento delle soglie limite previste. Le disposizioni richiamate hanno natura di reati contravvenzionali e, come tali, non richiedono una specifica qualifica in capo all'autore del reato. Ciò rende potenzialmente idonei a rendersi autori dei reati in discorso tutti i dipendenti della società committente. Una particolare rilevanza riveste la figura dell'Amministratore Delegato, per il suo ruolo di legale rappresentante, che lo rende destinatario, per come sottolineato dalla recente giurisprudenza di legittimità, di una posizione di garanzia in virtù della quale il vertice della società è tenuto a vigilare che tutti i dipendenti osservino le norme ambientalistiche. Le sanzioni pecuniarie previste per la commissione di tali reati vanno da centocinquanta

presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (1). 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

a duecentocinquanta quote per i reati previsti dal comma 3 e comma 5 primo periodo e da duecento a trecento quote per i comma 2 e 5 secondo periodo. In caso di commissione del reato di cui al comma 11 la pena prevista è della sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote ed interdittiva per una durata non superiore a mesi sei.

12.3 I reati ambientali – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata -

L'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, rubricato “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” contiene al suo interno numerose disposizioni che individuano altrettanti illeciti penali concernenti le modalità con cui vengono, a più livelli, gestiti i rifiuti²⁵. Di tutte le disposizioni contenute nella norma testé richiamata, soltanto quelle descritte dai commi 1, 3,5 e 6 sono confluite nel D.Lgs. 231/2001. Tra questi, l'unico reato che è potenzialmente idoneo ad impegnare la responsabilità della società committente è quello descritto dal comma 6 primo periodo, avente ad oggetto il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari con violazione degli obblighi di legge. Occorre sottolineare come si tratti di un reato di pericolo

25 Art. 256 D.Lgs 152/06. “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”: 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli [articoli 208, 209, 210, 211,212, 214, 215 e 216](#) è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'[articolo 192](#), commi 1 e 2.
 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'[articolo 187](#), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 227](#), comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli [articoli 231](#), commi 7, 8 e 9, [233](#), commi 12 e 13, e [234](#), comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
 8. I soggetti di cui agli [articoli 233, 234, 235 e 236](#) che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'[articolo 234](#), comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli [articoli 233, 234, 235 e 236](#).

astratto (o presunto) che, come tale, anticipa la soglia di punibilità non richiedendo la lesione del bene giuridico tutelato ma sanzionando il comportamento solo in quanto non rispondente ai dettami legislativi. Ciò comporta che la condotta di deposito temporaneo di rifiuti sanitari in violazione degli obblighi di legge venga punita quand'anche in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente. Avendo natura di reati comuni, non sono richieste particolari qualifiche soggettive in capo all'autore del reato, che quindi può essere commesso da qualunque dipendente della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. Ma, come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo precedente, una particolare attenzione merita la figura dell'Amministratore Delegato, titolare di una posizione di garanzia in virtù della quale il vertice della società è tenuto a vigilare che tutti i dipendenti osservino le norme ambientalistiche. La commissione del reato in discorso nell'interesse o a vantaggio della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. comporterà una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

12.4. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

I reati ambientali potenzialmente verificabili all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. sono quelli descritti nel capitolo La Mappatura dei reati ed interessano, essenzialmente, l'Amministratore Delegato ed il Consiglio d'Amministrazione. In alcuni casi, sono ipotizzabili ipotesi di concorso nei confronti dei soggetti subordinati e preposti al controllo, nonché alla raccolta dei rifiuti speciali pericolosi. Sono stati ritenuti potenzialmente verificabili ed a rischio di commissione i seguenti reati ambientali:

- *attività di scarico di acque reflue industriali* (art. 137, commi 2, 3, 5 e 11 del D.lgs. 152/2006);
- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. 152/2006).

I principali processi sensibili al rischio di commissione dei reati ambientali sono:

- a) *Gestione dei rifiuti*: il rischio potenziale è ravvisabile in tutti i passaggi di raccolta, conservazione, smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti all'interno della Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l.;
- b) *Gestione e manutenzione delle infrastrutture*: la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture potrebbe teoricamente comportare un rischio di commissione dei reati ambientali.

12.5 Il sistema organizzativo in generale

Tutte le attività devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti, nonché alla normativa aziendale. Con riferimento alla normativa aziendale, relativa alle operazioni attinenti la gestione dei rifiuti, gli organi sociali ed i dipendenti devono specificamente adottare e rispettare: 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la gestione dei rifiuti; 2) il Codice Etico.

12.6 Principi per la redazione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali

La Casa di Cura Sacro Cuore S.r.l. è già dotata di specifiche procedure operative e l'adozione del Manuale Gestione Qualità che, in materia di rifiuti speciali e pericolosi, dovrà essere ampliato con la previsione di specifiche procedure operative. Inoltre, la società committente si è affidata ad una società esterna (Ecologia Oggi) per lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. In ogni caso, per adottare un efficace modello organizzativo, di gestione e controllo, è necessaria l'applicazione di determinati principi generali per la formazione delle specifiche procedure. Più precisamente, è necessario:

- 1) la predisposizione di procedure operative con la previsione della classificazione dei rifiuti, con riferimento ai c.d. codici CER;
- 2) le responsabilità e modalità della raccolta dei rifiuti speciali e pericolosi all'interno dei luoghi di lavoro;
- 3) le modalità per il trasporto interno ed il deposito temporaneo;
- 4) le operazioni per la consegna alla ditta incaricata dello smaltimento.

L'Organismo di Vigilanza, eventualmente con il Responsabile della Direzione ed il Responsabile Ufficio Qualità, cura che le procedure siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione. Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente. Per ridurre ulteriormente il rischio di commissione dei reati ambientali possono essere adottati ulteriori controlli preventivi. In particolare, il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società e dei principi indicati nel presente capitolo ovvero il rispetto del principio del corretto comportamento di tutte le figure societarie e di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione, raccolta e consegna dei rifiuti speciali e pericolosi; la istituzione di una procedura chiara e semplificata, con cui si stabiliscono i soggetti responsabili ed i ruoli ad essi assegnati. Con l'applicazione dei principi descritti nel presente capitolo e l'adozione dei presenti protocolli preventivi, il rischio di commissione dei reati ambientali può definirsi accettabile.